

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE TRANSIZIONE ENERGETICA 19 novembre 2024, n. 281

Autorizzazione unica ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 relativa alla costruzione ed all'esercizio di:

- un impianto di produzione di energia elettrica da fonte agrivoltaica di potenza complessiva pari a 29,763 MWe, denominato "impianto agrovoltaico Cassia", sito nel Comune di Troia (FG), località "Masseria Santo Spirito";

- la stazione di elevazione MT/AT;

- altre opere e infrastrutture connesse facenti parte del progetto di cui all'istanza.

Proponente: Cassia Sole S.r.l. (C.F. 08245430726) - Via Enrico Pappacena 22 - 70124 Bari

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

Il Dirigente della Sezione Transizione Energetica ing. Francesco Corvace, su istruttoria del Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili.

PREMESSO CHE, nell'ordinamento eurounitario ed italiano si segnalano, in materia energetica:

- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, che ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la Legge n. 204 del 4 novembre 2016, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 263 del 10 novembre 2016, che ha ratificato gli accordi di Parigi (COP 21), già ratificati il 4 ottobre 2016 dall'Unione Europea;
- la direttiva 2018/2001/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;
- il quarto pacchetto comunitario "energia" del giugno 2019 composto da una direttiva (direttiva sull'energia elettrica, 2019/944/UE) e tre regolamenti (regolamento sull'energia elettrica, 2019/943/UE, regolamento sulla preparazione ai rischi, 2019/941/UE, e regolamento sull'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER), 2019/942/UE);
- il quinto pacchetto energia, "Pronti per il 55 %", pubblicato il 14 luglio 2021 con l'obiettivo di allineare gli obiettivi energetici dell'UE alle nuove ambizioni europee in materia di clima per il 2030 e il 2050;
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili»;
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, Attuazione della direttiva UE 2019/944, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019;
- il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) la cui valutazione positiva è stata approvata con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;
- la Legge n. 34 del 27/04/2022 di conversione del Decreto-legge del 01/03/2022 n. 17 – "Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali" ha introdotto misure di semplificazione ed accelerazione;
- la Legge 79/2022 di conversione del D.L. 36/2022 recante "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)", cosiddetto Decreto PNRR 2;
- la Legge 15 luglio 2022, n. 91 (in G.U. 15/07/2022, n. 164) di conversione del Decreto-Legge 17 maggio 2022, n. 50 "Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina. (22G00059)" (GU Serie Generale n.114 del 17-05-2022), ha introdotto ulteriori misure di semplificazione ed accelerazione in materia energetica;
- il Regolamento UE 2577 del 22 dicembre 2022 che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili;

- il D.L. 24 febbraio 2023, n. 13 convertito in legge 21 aprile 2023, n. 41 “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”;
- il D.L. 9 dicembre 2023, n. 181, recante disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, convertito con Legge 2 febbraio 2024, n. 11;
- il D.L. 2 marzo 2024, n. 19, “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”;
- il DM 21 giugno 2024. “Disciplina per l’individuazione di superfici e aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili”.

ATTESO CHE:

- il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall’articolo 43 della Legge 1° marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell’art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli stessi impianti, sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all’esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un’Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 12, dalla Regione;
- il Ministero dello Sviluppo Economico con Decreto del 10/09/2010 ha emanato le “Linee Guida per il procedimento di cui all’art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 per l’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché Linee Guida tecniche per gli impianti stessi”;
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 3029 del 30/12/2010 ha adottato la nuova procedura per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile recependo quanto previsto dalle Linee Guida nazionali;
- la Regione con R.R. n. 24 del 30/12/2010 ha adottato il “Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, «Linee Guida per l’Autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili», recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia”;
- il Decreto Legislativo n. 28/2011 “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/Ce e 2003/30/CE” che ha integrato il quadro regolatorio ed autorizzativo delle FER;
- la Regione con L.R. 25 del 24/09/2012 ha adottato una norma inerente la “Regolazione dell’uso dell’energia da fonti Rinnovabili”;
- l’Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell’art 12 del Decreto Legislativo 387/2003 e s.m.i., come modificata dall’art 5 del Decreto Legislativo 28/2011, è rilasciata mediante un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;
- l’art. 14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;
- ai sensi del citato art. 14 della 241/90 e s.m.i., all’esito dei lavori della conferenza di servizi, l’amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento,

valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede;

- con D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104:
- 1. è stato introdotto (art. 27 bis del D Lgs 152/2006) il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale secondo cui *“nel caso di procedimenti di VIA di competenza regionale il proponente presenta all'autorità competente un'istanza ai sensi dell'articolo 23, comma 1, allegando la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto e indicati puntualmente in apposito elenco predisposto dal proponente stesso”*.
- la Legge Regionale 7 novembre 2022, n. 28 “Norme in materia di incentivazione alla transizione energetica”, in applicazione dei principi di efficientamento e di riduzione delle emissioni climalteranti e al fine di attenuare gli effetti negativi della crisi energetica, ha disciplinato le misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale fra livelli e costi di prestazione e impatto degli impianti energetici;
- con D.G.R. del 19 dicembre 2022, n. 1901 “Procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del Decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 e ss.mm.ii. per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Oneri economici in capo ai proponenti e Atto Unilaterale d'Obbligo” sono stati aggiornati e ridefiniti gli incumbenti in capo ai proponenti di FER;
- con D.G.R. 17 luglio 2023, n. 997 “Atto di indirizzo in tema di politiche per la promozione e lo sviluppo delle energie rinnovabili in Puglia” la Giunta ha inteso fornire indirizzi agli uffici regionali in relazione alla strategicità rivestita dal tema dell'incremento della produzione e dell'uso delle fonti rinnovabili.

RILEVATO CHE

- la **Cassia Sole S.r.l.**, con sede legale in Via Enrico Pappacena 22 - 70124 Bari, C.F. 08245430726, (per brevità la Società o il Proponente) presentava istanza telematica di autorizzazione unica, ai sensi del D.Lgs n.387/2003, in data 31/01/2020, acquisita al prot. n. 754 del 4/02/2020, relativa ad un progetto così costituito:
- un impianto di produzione di energia elettrica da fonte agrivoltaica di potenza complessiva pari a 29,763 MWe, sito nel comune di Troia (FG), località *“Masseria Santo Spirito”*;
- il cavidotto di connessione in Media Tensione tra l'impianto agrovoltaico e la stazione di elevazione MT/AT;
- la stazione di elevazione MT/AT;
- il nuovo elettrodotto AT a 150kV, di collegamento tra la SE 30/150 kV e lo stallo arrivo produttore a 150kV nel “futuro ampliamento” della stazione di trasformazione della RNT a 380/150 kV denominata “Troia”;
- il “futuro ampliamento” della stazione di trasformazione della RNT a 380/150 kV denominata “Troia” (già autorizzato con D.D. n.317 del 15.12.2023);
- il nuovo elettrodotto AT di raccordo tra “futuro ampliamento” della stazione di trasformazione della RNT a 380/150 kV denominata “Troia” e la esistente SE RNT a 380/150 kV denominata “Troia”.
- opere e infrastrutture connesse.
- in data 29/01/2020 la società inviava all'allora denominato MIBACT (oggi Ministero della Cultura, MIC), Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le province di BAT e Foggia e p.c. alla Sezione, la *“Comunicazione di verifica sussistenza procedimenti di tutela o procedure di accertamento della sussistenza di beni archeologici”*, acquisita al prot. n. 640 del 30/01/2020;
- in data 6/02/2020 la predetta Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le province di BAT e Foggia, inoltrava alla società e p.c. alla Sezione regionale procedente, nota di riscontro, acquisita al prot.n. 629 il 10/02/2020, alla suddetta Comunicazione di cui al punto 13.3 delle Linee Guida nazionali D.M. 10 settembre 2010 e punto 2.4 della DGR n.3029/2010;
- con nota, prot. 3058 del 22/04/2020, di “Richiesta di integrazioni ai fini della procedibilità”, questa

Sezione, a seguito di disamina sulla documentazione pervenuta, riscontrava anomalie formali, che venivano comunicate alla società proponente, invitando la stessa a fornire le integrazioni richieste nel termine di 30 giorni decorrenti dal 16 maggio 2020, alla luce della sospensione dei termini prevista dall'art.103 del D.L. n.18 del 17/03/2020 e dall'art.37 del D.L. n.23 del 08/04/2020.

- in riscontro alla suddetta nota prot. n.3059, del 22/04/2020, il proponente inviava comunicazione di avvenuta integrazione documentale nel portale di sistema puglia, a mezzo pec, il 12/06/2020, acquisita, al prot.n. 4115, il 15/06/2020; con la quale integrava parte della documentazione richiesta.
- con ulteriore nota, prot. n.4636, del 30/06/2020, di "Richiesta di integrazioni ai fini della procedibilità", questa Sezione, a seguito di disamina sulla documentazione pervenuta, riscontrava anomalie formali, che venivano comunicate alla società proponente ed al Settore Ambiente della Provincia di Foggia, invitando la stessa a fornire le integrazioni richieste nel termine di 30 gg decorrenti dalla ricezione della stessa.
- con nota prot. n.70941 del 03/07/2020, acquisita al prot. n. 5954 del 28/08/2020, il MISE-Divisione III, Ispettorato Territoriale Puglia, Molise e Basilicata, inoltrava alla Sezione, alla Provincia di Foggia ed alla società istante il Nulla Osta alla costruzione dell'elettrodotto MT 30 KV per la connessione alla SE dell'impianto in questione.
- riscontrando la suddetta nota prot. n. 4636 del 30/06/2020, la società istante inviava comunicazione di avvenuta integrazione documentale nel portale di sistema puglia, a mezzo pec il 30/07/2020, acquisita, al prot.n. 5439 del 31/07/2020.
- con ulteriore comunicazione del 16/09/2020, acquisita al prot. n. 6410 del 17/09/2020, la società istante rinviava, a solo mezzo pec, la validazione al progetto rilasciata da Terna S.p.A., poiché, non risultava essere stata reinserita nel portale di sistema puglia con la integrazione del 30/07/2020, acquisita, al prot. n. 5439 del 31/07/2020, nonché la Relazione del gestore di rete;
- con nota prot. AOO_159/17/09/2020 n° 6420 questa Sezione, valutate le integrazioni documentali pervenute, dal punto di vista della procedibilità dell'A.U., comunicava che l'istanza poteva considerarsi completa e, quindi procedibile, ferme restando le valutazioni relative al Procedimento di Autorizzazione Unica Regionale di competenza provinciale;
- con nota prot.n.8402 del 24.11.2020 questa Sezione trasmetteva per competenza alla Provincia di Foggia, in qualità di Autorità Competente al rilascio del PAUR, la nota del MISE-Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali-Divisione II "*Comunicazioni elettroniche ad uso pubblico e privato. Sicurezza delle reti e tutela delle comunicazioni*", rif. prot. n.0057376del 14/11/2020, acquisita al prot. n.8202 del 16/11/2020, di questa Sezione;
- la Provincia di Foggia comunicava con nota prot. n.0000035130/2021 del 06/07/2021, acquisita agli atti ai prott. N. 7376 e n.7371 del medesimo giorno, l'indizione della conferenza di servizi per il giorno 21/07/2021;
- con nota prot.n.7749 del 16.07.2021 questa Sezione riscontrava la nota di cui al punto precedente evidenziando che preliminarmente alla convocazione della Conferenza di Servizi, non risultava pervenuta la comunicazione prevista al comma 2 dell'art.27-bis del D.Lgs n.152/2006, necessaria a consentire non solo alla Sezione scrivente ma anche a tutti gli Enti da coinvolgere nel procedimento, di procedere alla verifica di completezza della documentazione allegata all'istanza, ciascuno per i profili di rispettiva competenza, invitando la Provincia di Foggia, pertanto, a rispettare pedissequamente le scansioni procedurali dettate dall'art.27-bis del D.Lgs n.152/2006s.m.i., al fine di consentire, non solo a questa Sezione ma a tutti gli Enti da coinvolgere nel procedimento ai fini AU, di poter compiutamente valutare la documentazione allegata all'istanza, eventualmente richiedendo ulteriore documentazione integrativa e, successivamente, di poter esprimere il proprio parere di competenza in sede di Conferenza di Servizi;
- con note prot n. 11469 e 11491 del 04/11/2021, la Provincia di Foggia comunicava l'indizione della Conferenza di Servizi per il giorno 16/12/2021 e, in data 13/12/2021, la Sezione scrivente inviava la nota prot. n. 12948 in riscontro alle suddette note n. 11469 e 11491, rammentando che per il procedimento in questione, come già evidenziato nella nota prot. n.7749 del 16/07/2021 ed in sede di conferenza

di servizi, svoltasi in data 21/07/2021, giusto verbale rif, prot. n.0000038515/2021 del 26/07/2021, acquisito ai prott. n. 8120 e n.8134 del 27/07/2021, l'oggetto della nota di indizione di Conferenza di Servizi, non sembrava riportare la totalità delle opere di progetto, bensì il solo impianto fotovoltaico, con elettrodotto in MT. Restavano così apparentemente escluse altre componenti progettuali, in particolare la Stazione Elettrica MT/AT, con elettrodotto di AT, nonché, il *"futuro ampliamento della stazione di trasformazione della RNT a 380/150 kV denominata Troia"*.

- con nota del 10/01/2022, acquisita da questa Sezione al prot.n. 118 del 10/01/2022, la Provincia di Foggia, trasmetteva il verbale della CdS del 16/12/2021 in cui:
 1. - nell'ambito del procedimento di P.A.U.R. per la realizzazione e l'esercizio dell'impianto fotovoltaico in oggetto evidenziato, si prendeva atto dei giudizi valutativi espressi, tra cui quello negativo della Soprintendenza, nonché del parere non favorevole del Comitato VIA;
 2. - nella medesima seduta la società proponente richiedeva *"la sospensione della procedura in corso"* per 180 gg. al fine di *"riscontrare le richieste istruttorie della Regione Servizio energia ed avviare, con le amministrazioni interessate ed il Comitato V.I.A., interlocuzioni finalizzate ad individuare possibili modifiche non sostanziali al progetto, strumentali ad una revisione delle valutazioni negative espresse"*.
 3. - nello stesso verbale la Provincia di Foggia specificava che la conferenza di servizi era stata convocata per *"la realizzazione di un impianto fotovoltaico denominato 'Cassia', in territorio del Comune di Troia (FG), in località 'Masseria Santo Spirito', di potenza pari a 38,22 MW in DC e 33,00 MW in AC e relative opere di connessione, di utenza e di rete (impianto fotovoltaico, elettrodotto MT, Stazione Elettrica MT/AT, elettrodotto AT, nonché ampliamento della stazione di trasformazione della RNT a 380/150 kV denominata Troia). L'impianto sarà suddiviso in 11 sottocampi, ed oltre alle stringhe fotovoltaiche, verranno installate 11 cabine di campo, una cabina di raccolta/consegna ed una cabina per i servizi ausiliari"*.
- con pec del 10/06/2022, acquisita in pari data da questa Sezione ai prot.n. 5097 e 5098, la proponente comunicava di aver caricato n. 3 documenti relativi alla modifica progettuale dell'impianto fotovoltaico, denominato *"CASSIA"*, convertito in un impianto agrivoltaico, allegando la ricevuta dello Sportello Telematico della Provincia di Foggia;
- con nota n.0045118/2022 del 12/09/2022, acquisita in pari data da questa Sezione al prot.n. 9025 e 9031, la Provincia di Foggia trasmetteva un provvedimento di archiviazione concludendo che *"nella qualità di Autorità Competente ai sensi dell'art. 5, comma 1) lettera p) del D.Lgs n. 152/2006, si comunica che la richiesta di convocazione di una nuova seduta di conferenza di servizi nel procedimento di PAUR non può essere definitivamente accolta, in quanto riferita ad un nuovo progetto di competenza statale, ai sensi dell'Allegato II alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, paragrafo 2. La sopravvenuta mancanza di una condizione di procedibilità, ha come conseguente effetto l'archiviazione della proposta progettuale presentata dalla società proponente in data 10.06.2022 e dell'intero procedimento incardinato presso questa Autorità Competente, indentificato con Cod. prat. 2019/00086/VIA-PAUR."*;
- preso atto del *"Provvedimento finale di archiviazione"* – Cod. prat. 2019/00086/VIA-PAUR, la Sezione scrivente con nota prot. 9589 del 26/09/2022 comunicava l'archiviazione dell'istanza di Autorizzazione Unica, cod. AU.: M6BHBP3 per definitiva improcedibilità in difetto dei necessari presupposti ai fini del rilascio del titolo autorizzativo ai sensi del comma 3 dell'art.12 del D.Lgs. 387/03 s.m.i.
- la Società in data 07/11/2022 notificava il ricorso dinanzi al TAR, protocollato al Registro dei Ricorsi al n. 01268/22, contro la Provincia di Foggia e la Regione Puglia per l'annullamento previo accoglimento dell'istanza cautelare:
 1. -*"del provvedimento prot. n. 45118 del 12/09/2022 con il quale il Dirigente del Settore assetto del territorio e ambiente della Provincia di Foggia ha disposto l'archiviazione del procedimento cod. prat. 2019/00086/V.I.A.-P.A.U.R.;"*
 2. -*di ogni altro presupposto, connesso e/o consequenziale e, in particolare, ove occorra: della nota prot. n.*

42182 del 18.8.2022 con la quale il Dirigente del Settore assetto del territorio e ambiente della Provincia di Foggia ha comunicato, ai sensi dell'art. 10 bis della L. 7.8.1990, n. 241 il preavviso di archiviazione del procedimento cod. prat. 2019/00086/V.I.A.-P.A.U.R.;

3. - del provvedimento prot. n. 9589 del 27.9.2022 con il quale il Dirigente della Regione Puglia - Dipartimento Sviluppo Economico - Sezione transizione energetica - Servizio energia e fonti alternative e rinnovabili, richiamata la nota prot. n.45118 del 12.9.2022 acquisita al prot. regionale n. 9031 in pari data, ha disposto l'archiviazione dell'istanza di A.U. presentata in data 31.1.2020 ed acquisita al prot. regionale n. 754 del 4.2.2020”;

- con la sentenza n. 00487/2023, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda) accoglieva il ricorso presentato dalla società proponente e, per l'effetto, annullava gli atti come impugnati.
- la Provincia di Foggia, con nota prot. n 22315/2023 del 03/05/2023, acquisita in pari data al prot.n. 8154, comunicava la Convocazione di Conferenza dei Servizi del 21/06/2023, in modalità videoconferenza;
- con nota n.10199 del 20.06.2023 questa Sezione, alla luce di quanto sopra rappresentato, comunicava, per dare esecuzione al pronunciamento reso dal TAR, l'avvio del procedimento a valere quale riapertura del procedimento di Autorizzazione Unica, da non potersi quindi più considerare archiviato. Con la stessa nota, valutata la documentazione tecnica adeguata alla nuova soluzione agrovoltaiica, caricata su Sistema Puglia dal proponente, di cui alla nota del 07/06/2023, acquisita dalla Sezione scrivente al prot. n. 9711 di pari data, si rilevavano ulteriori anomalie formali;
- con nota n.34946 del 6.07.2023, acquisita al prot.n.10959 del 6.07.2023 la Provincia di Foggia, Settore Ambiente, trasmetteva il verbale della conferenza di servizi svoltasi in data 21.06.2023 e convocava l'ulteriore seduta per il 25.07.2023.
- con nota acquisita al prot.n.11528 del 24.07.2023, la Società richiedeva al Servizio Urbanistica della Regione Puglia di conoscere se i terreni sono gravati o meno da uso civico ai sensi della Legge 16 giugno 1927, n. 1766, R.D. 26 febbraio 1928, n. 332 e L.R. n. 7/98 e successive modificazioni ed integrazioni;
- con nota n.38757 del 27.07.2023 acquisita al prot.n.11676 del 27.07.2023 la Provincia di Foggia, Settore Ambiente, trasmetteva il verbale della conferenza di servizi svoltasi in data 25.07.2023 e convocava l'ulteriore seduta per il 18.10.2023. Nella stessa seduta la scrivente Sezione dichiarava che “si resta in attesa che la società riscontri la richiesta di integrazioni di cui alla nota “PAUR- Cassia Sole M6BHBP3 Valutazione 19.06.23” prot. n. 10199 del 20/06/2023. Si ribadisce alla società altresì la necessità di procedere all'attivazione, ricorrendone le circostanze ex lege, delle misure di compensazione che, ad oggi, stante la documentazione in atti , non risultano pervenute. A tal fine si rammenta alla società proponente che, atteso quanto stabilito dal DM 10/09/2010 Allegato 2, nonché alla legge regionale 7 novembre 2022, n. 28 e smi, si ritiene necessario riconoscere all'Amministrazione Comunale interessata le misure di compensazione, considerando tra le alternative anche iniziative di favore tese al contrasto della povertà energetica sul territorio (a solo titolo di esempio, creazione di comunità energetiche e condivisione di risorse energetiche a basso costo a favore del territorio), o quanto previsto dalla DGR 28 settembre 2010, n. 2084, pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 159 del 19/10/2010”;
- con nota del 31.07.2023, 11774 di pari data la Società trasmetteva la comunicazione con la quale dichiarava “al Comune di Troia la disponibilità della società Cassia Sole S.r.l. a riconoscere a codesto Comune le misure compensative previste dall'all. 2, comma 2, lett. h., del D.M. 10.9.2010 in misura non superiore al 3% dei proventi derivanti dalla valorizzazione dell'energia elettrica prodotta annualmente dall'impianto agrovoltaiico in oggetto da realizzare in codesto Comune, e chiedeva che codesto Comune, previa, ove occorra, assunzione di un apposito atto di indirizzo da parte dell'organo giuntale, voglia fissare un incontro, preferibilmente con congruo anticipo rispetto alla prossima Conferenza dei Servizi che si terrà in data 18/10/2023, finalizzato alla individuazione delle misure compensative che saranno riconosciute dalla società Cassia Sole S.r.l. ed alla conseguente predisposizione e sottoscrizione di un atto convenzionale in cui saranno dettagliate le modalità della loro corresponsione”.

- con nota del 27.09.2023, acquisita al prot.n.13160 del 27.09.2023, la Società- ai sensi dell'art. 10 comma 5 del R.R. 7/2018- chiedeva *"alla Provincia di Foggia Settore Ambiente la disponibilità per una audizione relativa al progetto in questione"*.
- con nota acquisita al prot.n.13576 del 9.10.2023, la Società trasmetteva l'intesa Preliminare in merito alle misure compensative ai sensi del DM 10.09.2010 e rispettivi allegati, così come approvato nella Deliberazione della Giunta Comunale n. 140 del 26/09/2023, che veniva trasmesso assieme all'Allegato "Schema di Intesa Preliminare".
- con nota n.52867 del 26.10.2023, acquisita al prot.n.14117 di pari data, la Provincia di Foggia, Settore Ambiente, trasmetteva il verbale della conferenza di servizi svoltasi in data 18.10.2023 e convocava l'ulteriore seduta per il 13.12.2023. Durante la seduta di conferenza di servizi del 18.10.2023 veniva acquisito agli atti della stessa il parere del CTVIA della stessa Provincia di segno favorevole con prescrizioni. In particolar modo si discuteva sulla prescrizione per la quale *"dovrà essere garantito un corridoio ecologico dello spessore di almeno metri 150 che dovrà essere escluso dalla area recintata" e "lo spazio libero tra le fila, determinato dalla distanza tra le estremità dei pannelli nella loro posizione orizzontale (parallela al piano di campagna), dovrà essere di almeno 5 metri"*;
- con nota acquisita al prot.n.14251 del 30.10.2023 la Società trasmetteva il riscontro alla nota di diniego di Snam Rete Gas S.p.A prot. EAM36460 / prot. 997 del 17/10/2023, pervenuta nell'ambito dei lavori conferenziali;
- con nota acquisita al prot.n.14775 del 15.11.2023 la Società trasmetteva la nuova versione degli elaborati progettuali adeguati alle prescrizioni del CTVIA provinciale, intervenuto nella definizione del parere istruttorio a supporto del Settore Ambiente della Provincia di Foggia acquisito durante la seduta di conferenza di servizi del 18.10.2023;
- con nota n.61953 del 14.12.2023, acquisita al prot.n.15274 di pari data, la Provincia di Foggia Servizio Tutela del Territorio, trasmetteva la Determina del Dirigente del Servizio Tutela del Territorio n° 2076 del 13/12/2023 con la quale è stato rilasciato l'Accertamento di Compatibilità Paesaggistica ai sensi dell'art 91 delle NTA del PPTR;
- con nota n.63490 del 21.12.2023, acquisita al prot.n.15987 di pari data, la Provincia di Foggia, Settore Ambiente, trasmetteva il verbale della conferenza di servizi svoltasi in data 13.12.2023 e convocava l'ulteriore seduta per il 17.01.2024;
- con nota acquisita al prot.n.35347 del 22.01.2024 la Società trasmetteva ulteriori integrazioni documentali a Snam Rete Gas S.p.A.;
- con nota n.9569 del 22.02.2024 la Provincia di Foggia, Servizio Tutela del Territorio, comunicava che alla luce delle modifiche progettuali comunicate dalla Società in ottemperanza alle prescrizioni del CTVIA *"la Commissione Paesaggistica provinciale, riunitasi nella seduta del 21 febbraio 2024, esprime parere favorevole al nuovo layout progettuale in quanto ritiene che le differenze proposte non risultino sostanziali rispetto alla proposta progettuale iniziale"*;
- Con nota acquisita al prot.n.38356 del 23.01.2024 la Società trasmetteva la versione aggiornata del layout dell'impianto;
- con nota prot.n.4241 del 25.01.2024, acquisita al prot.n.42003 di pari data, la Provincia di Foggia Settore Ambiente trasmetteva il verbale della conferenza di servizi svoltasi in data 24.01.2024 e convocava l'ulteriore seduta per il 22.04.2024;
- con nota acquisita al prot.n.78506 del 13.02.2024 la Società trasmetteva gli elaborati progettuali fondamentali adeguati alla nuova potenza e alle prescrizioni del CTVIA;
- con nota n.10377 del 27.02.2024 la Provincia di Foggia, Settore Ambiente, trasmetteva il verbale di Conferenza dei Servizi conclusiva del 22/02/2024, durante la quale *"L'ing. Raouahi sulla scorta del parere favorevole espresso dal Comitato VIA provinciale nella seduta del 17/10/2023, il layout finale (pari a 29,763 MW) ribadendo la compatibilità ambientale e paesaggistica, dichiara chiusa la CdS"*. La scrivente Sezione dichiarava durante la seduta che *"accertato il rilascio della nota di SNAM del 17/01/2024 di non interferenza e gli adempimenti della società nei confronti di ENAC, alla luce del nuovo layout dell'impianto fotovoltaico di potenza di 29,763 MW (aggiornato dalla società nella documentazione*

progettuale caricata in data 13/02/2024 e 22/02/2024 sul portale regionale sistemapuglia), a seguito della conferma della compatibilità paesaggistica sul nuovo layout dell'impianto, acquisita in sede di CDS odierna, si è nelle condizioni di confermare la procedibilità dell'istanza ai fini AU". Chiedeva inoltre alla società, anche ai fini espropriativi per rendere evidenti la modifiche fra il layout attuale ed il layout precedente (già oggetto di nulla osta espropri di cui alla nota r_puglia/AOO_064/PROT/13/12/2021/0019280 del 13/12/2021) di provvedere a trasmettere un elaborato grafico che evidenzi le modifiche fra il nuovo approvando layout progettuale ed i precedenti, con riferimento alla sua interezza ovvero sia alle aree su cui insiste l'impianto fotovoltaico sia alle aree interessate dalle opere di connessione". Questa Sezione chiedeva il suddetto elaborato in quanto non era stato reso disponibile sul portale regionale;

- la Società, con nota acquisita al prot.n.123463 del 8.03.2024 trasmetteva *"l'elaborato grafico che evidenzi le modifiche fra il nuovo approvando layout progettuale ed i precedenti, con riferimento alla sua interezza ovvero sia alle aree su cui insiste l'impianto fotovoltaico sia alle aree interessate dalle opere di connessione, su duplice base cartografica"*;
- Con nota prot.n.42408 del 9.08.2024 la Provincia di Foggia Settore Ambiente trasmetteva il Provvedimento Dirigenziale di Valutazione d'Impatto Ambientale con il quale esprimeva *"giudizio favorevole in ordine alla compatibilità ambientale, con efficacia temporale fissata in anni 5 (cinque), del progetto finalizzato alla Realizzazione di un impianto agrivoltaico denominato 'Cassia', in territorio del Comune di Troia (FG), in località 'Masseria Santo Spirito', di potenza pari a 29,763 MW e relative opere di connessione, di utenza e di rete (impianto agrivoltaico, elettrodotto MT, Stazione Elettrica MT/AT, elettrodotto AT, nonché ampliamento della stazione di trasformazione RNT a 380/150 kV 'Troia'), proposto dalla società CASSIA SOLE SRL e presentato in data 19/12/2019 ed assunto al prot. n. 61913"*.
- Con nota acquisita al prot.n.0517628 del 22.10.2024 la Società comunicava *"di aver trasmesso a mezzo corriere il progetto definitivo adeguato alle prescrizioni formulate in Conferenza dei Servizi firmato digitalmente su supporto ottico autentico e conforme assieme ad un supporto digitale (dvd) vuoto idoneo per la scrittura, oltre che tutta la documentazione amministrativa richiesta nella predetta copia. Detto progetto è stato altresì caricato sul Portale Sistema Puglia"*.
- Con nota acquisita al prot.n. 0555780 del 12.11.2024 la Sezione Raccordo al Sistema Regionale della Regione Puglia trasmetteva l'atto unilaterale registrato al numero di repertorio 026301 del 11.11.2024;
- Con nota acquisita al prot.n. 0562422 del 14.11.2024 la Società depositava nell'apposita sezione sul portale regionale Sistema Puglia il progetto definitivo.

PRESO ATTO dei pareri, valutati ed acquisiti nell'ambito del procedimento PAUR ex art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. (PAUR), delegato alla Provincia *ex lege* e culminato nella conferenza decisoria del 22/02/2024, e di seguito riportati in stralcio, rimandando all'autorità competente PAUR (Provincia di Foggia) per quanto non espressamente richiamato o riportato:

- **Regione Puglia, Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale, Sezione Risorse idriche, nota AOO_075/PROT/0000254 del 10/01/2020**

Con la presente si riscontra la nota, acclarata al protocollo della scrivente Sezione col n. AOO_075_30/12/2019 n. 16127, con la quale è stata data comunicazione della pubblicazione del progetto in oggetto, invitando gli enti interessati a procedere alla verifica di adeguatezza e completezza documentale, esprimendo il parere di compatibilità dell'intervento al Piano di Tutela delle Acque.

...(omissis)..

L'intervento non ricade pertanto in alcuna delle aree sottoposte a vincolo individuate dal PTA approvato con D.C.R. n. 230/2009.

Ciò posto, avuto riguardo della tipologia di intervento e per quanto di competenza di questa Sezione, non si rilevano motivi ostativi alla realizzazione del progetto.

Nondimeno, appare opportuno richiamare le seguenti prescrizioni di carattere generale:

- nelle aree di cantiere deputate all'assistenza e manutenzione dei macchinari deve essere predisposto ogni idoneo accorgimento atto a scongiurare la diffusione sul suolo di sostanze inquinanti a seguito di sversamenti accidentali;
- nelle aree di cantiere, il trattamento dei reflui civili, ove gli stessi non siano diversamente collettati/conferiti, dovrà essere conforme al Regolamento n. 26/2011 come modificato ed integrato dal R.R. n. 7/2016.
- **Città di Troia, Ufficio Tecnico, Settore Tecnico Manutentivo, nota 2019/00086/VIA-PAUR del 19/07/2021**

In riscontro alla nota acquisita a mezzo pec del 06.07.2021 acquisita al prot. com. n. 11415 del 06.07.2021, con la quale si convocava questa Amministrazione per la Conferenza di Servizi in oggetto da tenersi il 21/07/2021. Viste le NTA del PUG vigente del comune di Troia, si riferisce che il progetto in esame, sotto il profilo urbanistico, non contrasta con lo strumento urbanistico vigente.

Visti gli elaborati progettuali si chiede:

- di valutare eventuali interferenze con altre iniziative esistenti e/o in progetto presso la provincia di Foggia e/o presso il Ministero della Transizione Ecologica, soprattutto in riferimento alle opere di connessione;
- prima dell'inizio dei lavori procedere alla richiesta di manomissione ed occupazione di suolo pubblico per quanto concerne le opere di connessione interrata che interessano la strada comunale denominata "Vecchia strada Castelluccio Valmaggiore Troina".

Inoltre, qualora il progetto dovesse essere autorizzato, l'Amministrazione Comunale di Troia (FG) chiede sin da ora le compensazioni ambientali e territoriali previste come per legge per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, a mezzo di apposita convenzione da stipulare tra la società proponente ed il Comune di Troia.

- **Regione Puglia, Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio del 27/07/2021**

Si fa seguito alla nota di codesto Servizio n. 35130 del 06/07/2021, di pari oggetto per comunicare che esaminata la proposta progettuale registrata sul portale, verificata la compatibilità con le Attività Estrattive autorizzate e/o richieste, si esprime Nulla Osta, ai soli fini minerari, alla realizzazione dell'impianto di che trattasi e della relativa linea di allaccio.

- **Ministero della Cultura, Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia. Parere di competenza**

Con riferimento alla nota prot. 35130 del 06/07/2021, con cui il Settore Assetto del Territorio e Ambiente della Provincia di Foggia ha convocato la Conferenza di Servizi per il giorno 21.07.2021 ed ha richiesto, agli enti in indirizzo, la partecipazione alla stessa al fine di esprimere il proprio parere in relazione alla "Procedura di VIA per la Realizzazione di un impianto fotovoltaico denominata "Cassia" di potenza pari a 38,22 MW e 33,00 MW in AC" si rappresenta quanto segue.

OSSERVAZIONI PRELIMINARI

Si premette che la pianificazione energetica regionale persegue finalità generali di contemperamento fra le esigenze di sviluppo economico e sociale con quelle di tutela dell'ambiente e del paesaggio e di conservazione delle risorse naturali e culturali, ed il documento di aggiornamento ha un marcato focus sul tema del contenimento del consumo di suolo dovuto all'energia rinnovabile di taglia industriale anche in virtù dell'adozione, da parte delle Regione Puglia, di criteri di valutazione di impatto cumulativo (DGR n. 2122/2012

e DGR n. 162/2014) in conformità alle linee guida nazionali (DM 10 settembre 2010).

Il "Rapporto statistico 2019 – Solare e fotovoltaico" elaborato nell'ambito delle attività di monitoraggio statistico dello sviluppo delle energie rinnovabili in Italia, affidato al GSE dall'art. 40 Dlgs n. 28/2011 pubblicato a giugno 2020 fa emergere che, nella distribuzione nazionale della potenza installata di impianti F.E.R., la provincia di Foggia al sesto posto (2,5% della produzione nazionale) e la Regione Puglia è prima in Italia sia per potenza installata, sia per produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica.

Tale circostanza rende ineludibile la verifica delle pressioni sull'intero sistema culturale.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il presente parere è redatto secondo quanto previsto dalla seguente normativa: Linee Guida Nazionali (D.M. 10/09/2010); Indirizzi per la valutazione degli impatti cumulativi DGR 2122 del 23/10/2012; tenendo conto quanto previsto dagli Obiettivi di qualità e dallo scenario Strategico della Scheda d'Ambito "Tavoliere" del Piano Paesaggistico (PPTR) che interessano l'area e Linee guida impianti FER de PPTR (Elab. 4.4.1 parte1 e 2), infine, per le valutazioni in ordine agli aspetti archeologici, la Parte II del Codice dei BB.CC.

...(omissis)...

CONCLUSIONI

Considerato lo stato attuale dei luoghi, si ritiene che gli interventi progettati, riconducibili alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico e relative opere ed infrastrutture, quali prefabbricati per gli alloggi dei trasformatori, stazione di utenza e vari tracciati dei cavidotti interrati, comportino pregiudizio alla conservazione dei valori paesaggistici dei luoghi e contrastino con quanto previsto dalla Sezione C2 della Scheda d'Ambito Tavoliere, nei suoi Obiettivi di Qualità Paesaggistica e Territoriale e nella normativa d'uso in essa riportati.

Per tutto quanto sopra descritto, si ritiene di dover esprimere parere non favorevole all'intervento.

- **Regione Puglia, Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture, Sezione Lavori Pubblici, Servizio Autorità Idraulica, nota AOO_064PROT 03/08/2021-0011859**

Il Settore Assetto del Territorio e Ambiente della Provincia di Foggia con nota n. 2021/38515 del 26/07/2021, acquisita da questa Autorità Idraulica in data 27/07/2021 al prot. n. 11514, ha trasmesso il verbale della conferenza tenutasi in data 20/07/2021 con l'indicazione del link dove reperire il carteggio relativo al progetto in oggetto indicato.

Dall'esame del carteggio si evince quanto appresso:

- L'impianto fotovoltaico verrà realizzato nell'agro del comune di Troia, precisamente nella località denominata "Masseria Santo Spirito";
- L'impianto sarà suddiviso in 11 sottocampi nei quali saranno installate n. 11 cabine di campo;
- All'interno dell'area dell'impianto, di circa ha. 60, insistono dei reticoli idrografici minori per i quali è stato predisposto un opportuno studio di compatibilità idrologico e idraulico con tempi di ritorno a 30 e 200 anni;

Considerato che:

- secondo l'art. 96 lettera f) del R.D. n.523/1904:

"Sono lavori ed atti vietati in modo assoluto sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese i seguenti:

(...)

"f) le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche, gli scavi e lo smovimento del terreno a distanza dal piede degli argini e loro accessori come sopra, minore di quella stabilita dalle discipline vigenti nelle diverse località, ed in mancanza di tali discipline, a distanza minore di metri quattro per le piantagioni e smovimento del terreno e di metri dieci per le fabbriche e per gli scavi";

Considerato altresì che:

- durante la fase istruttoria, è stata pubblicata sul BURP n.149 del 26/10/2020, la D.G.R. n. 1675 del

08/10/20, che ha definito l'alveo fluviale in modellamento attivo ai fini della tutela idrogeologica e paesaggistica dei territori contermini ai corsi d'acqua. In particolare per i corsi d'acqua iscritti al registro delle acque pubbliche di cui al R.D. n. 1775/1933, l'alveo fluviale in modellamento attivo è definito dalla porzione di terreno a distanza planimetrica, sia in destra che in sinistra idraulica, di 150 m rispetto al ciglio spondale dell'alveo o dal piede dell'argine ove presente, ovvero dall'asse del corso d'acqua nei casi di sponde variabili od incerte. Nel caso di reticolo minore, ovvero per i corsi d'acqua che non risultano iscritti nel registro delle acque pubbliche di cui al R.D. n. 1775/1933, l'alveo fluviale in modellamento attivo è definito dalla porzione di terreno a distanza planimetrica, sia in destra che in sinistra idraulica, di 100 m rispetto dal ciglio spondale dell'alveo o dal piede dell'argine ove presente, ovvero dall'asse del corso d'acqua nei casi di sponde variabili od incerte;

Preso atto che:

- All'interno delle aree interessate dall'intervento risultano dei reticoli minori;

Tenuto conto che:

- a seguito dell'approfondimento applicativo della DGR n. 1675/2020, giusta conferenza di servizio in data 27/05/2021, è stato stabilito nel limite areale dell'alveo fluviale in modellamento attivo, che i nuovi interventi devono essere accompagnati da uno studio idrologico e idraulico che dimostri compiutamente l'assenza di effetti sul regime idraulico del corpo idrico e delle sue pertinenze;
- la tipologia dell'intervento proposto è la realizzazione di un impianto fotovoltaico e quindi considerata una trasformazione strutturale permanente del versante interessato;
- lo studio idrologico – idraulico, a firma del Dott. Geol. Danilo Gallo, riporta i risultati della verifica idraulica che dimostrano, che una parte dell'impianto ricade all'interno dell'impronta planimetrica duecennale delle aree allagabili.

Pertanto questo Servizio Autorità Idraulica esprime **parere favorevole** alla realizzazione degli interventi previsti in progetto, **a condizione** che all'interno delle perimetrazioni delle zone allagabili risultanti dallo studio idrologico – idraulico, non vi siano strutture fotovoltaiche di alcun genere e con distanze minime previste dal R.D. n. 523/1904 art. 96 lettera "f".

- **RFI-Rete Ferroviaria Italiana, Direzione Operativa Infrastrutture Territoriale Bari, PRATICA 4310 CDS/2021-219 PF**

In riscontro alla nota in riferimento di pari oggetto di Codesto Ente, trasmessa a mezzo PEC in data 29/07/2021, nostro prot. RFI-DOI.T.BA.ING|PEC|A|2021|0000173 del 10/8/2021, si comunica quanto segue.

Dall'esame degli elaborati progettuali trasmessi, non si riscontra alcuna interferenza con la linea ferroviaria ricadente nella giurisdizione di questa Direzione, pertanto si comunica a Codesto Ente di escludere dai destinatari del procedimento l'indirizzo di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.

Al solo fine di agevolare la gestione documentale, si chiede espressamente di non inviare a questa Sede gli atti relativi alla prosecuzione di detto procedimento, a meno che non siano presentate varianti sostanziali al progetto che possano interessare l'infrastruttura ferroviaria gestita da Questa Società, nel corso del procedimento stesso.

- **Regione Puglia, Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture, Sezione Lavori Pubblici, Servizio Gestione Opere Pubbliche;**

Il Dirigente del Servizio

Visto l'atto dirigenziale n. 115 in data 17/02/2017, con il quale il Dirigente della Sezione Personale ed Organizzazione, in esecuzione delle determinazioni contenute nel verbale n. 10 del 20/10/2016, dà atto dei Servizi istituiti, come riportati nell'elenco alla medesima allegato, che prevede l'attribuzione delle funzioni di

Autorità Espropriante Regionale al Servizio Gestione Opere Pubbliche;

Vista la nota a firma del Dirigente ad interim della Sezione Lavori Pubblici AOO_064/PROT/21/05/2020/0007250, in merito alle competenze dell'Ufficio per le espropriazioni;

Vista la determina dirigenziale n.10 del 08/03/2021 del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale ed Organizzazione con la quale è stato affidato al dott. Antonio Lacatena l'incarico di direzione del Servizio "Gestione Opere Pubbliche" della Sezione Lavori Pubblici;

Vista la documentazione relativa al progetto proposto dalla società CASSIA SOLE srl per un impianto fotovoltaico denominato "Cassia" di potenza pari a 38,22 MW in DC e 33,00 MW in AC ed, in particolare, la documentazione alla relativa procedura espropriativa;

Vista la nota del 19.07.2021 prot. 11034 con la quale lo scrivente Ufficio "si riserva di esprimere parere" dopo aver acquisito la documentazione integrativa esplicitata nella stessa nota;

Vista la documentazione integrativa pubblicata sul sito della Provincia di Foggia (prot. 38229 del 23.07.2021) consistente nel piano particellare descrittivo (Piano Esproprio_01) e piano particellare d'esproprio grafico (Piano Esproprio_02);

Vista la nota prot. n. 54439 del 03.11.2021 della Provincia di Foggia acquisita al protocollo di questo Servizio al n. 16656 del 05.11.2021, con la quale si comunica l'indizione, ai sensi e per gli effetti dell'art.15 L.R. 11/2001-artt. 14 c. 4 e 14-ter della Legge 241/90 e s.m.i. e art. 27-bis del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., della Conferenza di Servizi, in modalità videoconferenza, per il giorno 16 dicembre 2021 ore 10:00 - 11:00;

Vista la documentazione della società CASSIA SOLE s.r.l. del 06.12.2021 con la quale si trasmette la "dichiarazione di manleva" e la visura camerale;

Visto l'esito dell'istruttoria effettuata dal tecnico ing. Filomena Fornarelli sulla predetta documentazione integrativa, come innanzi riportato,

Vista la legge n. 241 del 07.08.1990;

Visto il DPR. n. 327/2001;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE per quanto di competenza, relativamente al procedimento espropriativo, in ordine all'approvazione del progetto in questione ed alla declaratoria di pubblica utilità dell'opera

- **COMANDO MILITARE ESERCITO PUGLIA, SM-Ufficio Personale Logistico e Servitù Militari, Rilascio parere di competenza ESERCITO, nota del 14/12/2021**

1. In relazione al procedimento amministrativo indicato in oggetto, questo Comando:

- **ESAMINATA** l'istanza della **PROVINCIA DI FOGGIA**;
- **VISTI** i pareri favorevoli del Comando Forze Operative Sud di Napoli e del 15° Reparto Infrastrutture di Bari;
- **TENUTO CONTO** che l'impianto in argomento non interferisce con immobili militari, zone soggette a vincoli di servitù militari o poligoni di tiro,

ESPRIME, limitatamente agli aspetti di propria competenza, il **PARERE FAVOREVOLE** per l'esecuzione dell'opera.

2. Al riguardo, poiché non è noto se la zona interessata ai lavori sia stata oggetto di bonifica sistematica, ai fini della valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro di cui all'art. 15 del D.Lgs. 81/2008 e alla L. 177/2012, **questo Comando ritiene opportuno evidenziare il rischio di presenza di ordigni residuati bellici interrati.**

Tale rischio potrebbe essere totalmente eliminato mediante una bonifica da ordigni bellici per la cui esecuzione è possibile interessare l'**Ufficio BCM del 10° Reparto Infrastrutture** di Napoli tramite apposita istanza della ditta proponente corredata dei relativi allegati e redatta secondo il modello GEN-BST-001 reperibile unitamente all'elenco delle ditte specializzate BCM abilitate dal Ministero della Difesa al seguente link:
http://www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/DT/GENIODIFE/Pagine/bonifica_ordigni.aspx

- **Aeronautica Militare, Comando Scuole A.M./3 Regione Aerea, Ufficio Territoriale Patrimonio, Sezione Coordinamento del Territorio, Parere Interforze Ministero Difesa art. 334 del D.Lgs. 15/03/2020 nr. 66, nota M_D ABA001 REG2022 0005648 03/02/2022**

In merito al procedimento amministrativo indicato in oggetto, il Presidente del Comitato Misto Paritetico della Regione Puglia, designato dallo Stato Maggiore Difesa quale rappresentante ad esprimere in modo vincolante la volontà dell'Amministrazione Difesa e a concedere, quindi, il relativo Nulla Osta Militare Interforze ai sensi dell'art. 334 del D.Lgs. n. 66/2010,

PREMESSO CHE:

con la lettera in riferimento a. la Provincia di Foggia ha comunicato l'indizione della Conferenza dei Servizi inerente al procedimento autorizzatorio per l'impianto indicato oggetto e ha, contestualmente, reso disponibili i relativi elaborati progettuali;

CONSIDERATO CHE:

- *il Comando Marittimo Sud della Marina Militare, con il foglio in riferimento b. ha comunicato il proprio nulla osta alla realizzazione del progetto in argomento;*
- *il Comando Militare Esercito "Puglia", con il foglio in riferimento c., ha espresso parere favorevole per l'esecuzione dell'opera, evidenziando, nel contempo, il rischio di presenza di ordigni residuati bellici interrati*
- *questo Comando Territoriale, con il foglio cui si fa seguito, ha espresso il favorevole parere dell'Aeronautica Militare alla realizzazione di quanto in oggetto;*

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

ai sensi e per gli effetti dell'art. 334 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, all'esecuzione dell'impianto fotovoltaico specificato in oggetto.

Al riguardo, poiché non è noto se la zona interessata ai lavori sia stata oggetto di bonifica sistematica, ai fini della valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro di cui all'art. 15 del D.Lgs. 81/2008 e alla Legge 1 ottobre 2012, n. 177, si ritiene opportuno evidenziare il rischio di presenza di ordigni residuati bellici interrati. Tale rischio potrebbe essere totalmente eliminato mediante una bonifica da ordigni bellici per la cui esecuzione è possibile interessare l'Ufficio BCM del 10° Reparto Infrastrutture di Napoli tramite apposita istanza della ditta proponente corredata dei relativi allegati e redatta secondo il modello GEN-BST-001 reperibile, unitamente all'elenco delle ditte specializzate BCM abilitate dal Ministero della Difesa, al seguente link:

http://www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/DT/GENIODIFE/Pagine/bonifica_ordigni.aspx.

- **Regione Puglia, Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale, Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali, Servizio Territoriale di Foggia – Vincolo Idrogeologico, nota Prot. 17227 del 30/03/2022**

Il Servizio Territoriale di Foggia, sulla base dell'istruttoria espletata;

IN RIFERIMENTO:

- *alla pec della Provincia di Foggia prot.n. 2021/0035130 del 06/07/2021 acquisita al nostro prot.n.r_puglia/AOO_180/PROT/06/07/2021/0037795 e ss.ii., riguardante l'argomento di cui in oggetto e la richiesta del parere di competenza;*
- *alla nostra richiesta di integrazioni prot.n. r_puglia/AOO_180/PROT/16/07/2021/0040309;*
- *alle integrazioni trasmesse con pec dal proponente e acquisite al nostro prot.n. r_puglia/AOO_180/PROT/18/11/2021/0075446;*
- *alla tipologia di intervento;*

VISTO:

- *che le aree interessate dal progetto sono soggette a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 3267/23, terreni identificati al catasto nel Comune di Troia (FG) al foglio 7, particelle 40,74,76,104, 111, 112, 113, 114, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 142, 143, 144, 174, 207, 208,*

- 214, 282, 360, 361, 365 nonché foglio 5 p.lla 406 e foglio 6 p.lla 568 per la stazione MT/AT;
- che la tipologia dei lavori de quo contemplati nel R.R. n. 9/2015 art. 26;
- e ritenuta completa la documentazione tecnico-amministrativa a corredo della richiesta di parere;

CONSIDERATO CHE:

- il progetto prevede la realizzazione di un impianto fotovoltaico denominato "Cassia" di potenza pari a 38,22 MW in DC e 33,00 MW in AC. L'impianto ricade nel territorio del Comune di Troia (FG), in località Masseria Santo Spirito;
- il progetto prevede le seguenti opere a realizzarsi:

a. impianto fotovoltaico: - recinzione metalliche;- strutture fotovoltaiche con pali infissi nel terreno; - cabine prefabbricate di campo e di raccolta; - viabilità interna e di accesso; - pali di illuminazione e videosorveglianza; -cavidotti elettrici interrati; - cavidotto di vettoriamento MT alla stazione di elevazione; - intervento sul terreno agricolo per compensazione ambientale;

b. stazione di elevazione MT/AT;

c. Ampliamento stazione TERNA.

- Per le attività di movimentazione delle terre si stima uno scavo di 19.345,45 mc di cui 13.181,18 mc destinati a discarica autorizzata e circa 6.164,27 riutilizzati per reinterro;
- Che le superfici di stretta pertinenza dell'intervento saranno sistemate con materiale derivante dagli scavi con il ripristino della naturale permeabilità del suolo e al fine di ridurre al minimo il consumo del suolo e l'impatto sull'equilibrio idrogeologico del sito interessato;

PRESO ATTO:

- della relazione geologica e lo studio di compatibilità Geologico-Geotecnico e la dichiarazione di responsabilità (art. 63 L.R. 27/85) a firma del dott. geol. Gallo Danilo, iscritto all'Albo dei Geologi della Regione Puglia al n. 588 e del dott. Geol. Vincenzo Onofrio iscritto all'ordine dei geologi della regione Basilicata al n. 456, che descrive l'idrologia, la geologia e la morfologia dei luoghi oggetto dell'intervento ed illustra le relative misure di salvaguardia da adottare, con eventuali prescrizioni e dichiara che gli interventi in progetto non alterano l'equilibrio idro-geomorfologico esistente e alla stabilità dell'area e non determinano turbativa all'assetto idrogeologico del suolo in quanto non interferiscono in modo sostanziale con il regime delle acque superficiali e di infiltrazione o di falda;
- della dichiarazione asseverata e gli elaborati a firma del progettista ing. Renato Pertuso direttore tecnico di TEKNE srl società di ingegneria, iscritto all'ordine degli Ingegneri della BAT al n. 463;
- degli studi relativi all'invarianza idraulica e idrologica dell'intervento proposto e la regimentazione delle acque meteoriche;
- dell'attestazione di versamento delle spese istruttorie;
- del report fotografico dei luoghi di intervento;
- della documentazione prevista dalla DGR 3029 del 30/12/2010 punto 2.2, lettera C): - relazione pedo-agronomica; - rilievo delle produzioni agricole di qualità (produzioni a marchio I.G.P., I.G.T., D.O.C., D.O.P.) con allegata opportuna relazione descrittiva (Analisi Essenze); - rilievo degli elementi caratterizzanti il paesaggio agrario (alberi monumentali, alberature, muretti a secco) con allegata opportuna relazione descrittiva (Analisi Paesaggio Agrario); dichiarazione del conduttore dei terreni agrari ricadenti sull'area interessata dall'impianto;
- che la realizzazione dell'impianto non comporta l'espianto di impianti arborei oggetto di produzioni agricole di qualità;
- dell'istruttoria favorevole di concedere il parere solo ed esclusivamente nei riguardi del vincolo idrogeologico ai sensi del R.D.L. n.3267/1923 e del R.R. 11 marzo 2015, n.9, redatto dal funzionario istruttore- responsabile del procedimento - Titolare della Posizione Organizzativa "Attuazione Politiche Forestali e Vincolo Idrogeologico" competente per territorio ing. Fedele Antonio Luisi;

VISTO:

- la determinazione del Dirigente Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali n. 29 del 16/09/2020;
- la determinazione del Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione n. 9 del 04/03/2022;

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE alla esecuzione dei movimenti di terra, solo ed esclusivamente nei riguardi del vincolo idrogeologico, ai sensi del R.D.L. n. 3267/1923 e del R.R. 11 marzo 2015, n. 9, sul Progetto:

... (Omissis)...

E sui terreni sopra identificati che ricadono in zona sottoposta a vincolo idrogeologico e per i lavori di seguito descritti:

- il progetto prevede la realizzazione di un impianto fotovoltaico denominato "Cassia" di potenza pari a 38,22 MW in DC e 33,00 MW in AC. L'impianto ricade nel territorio del Comune di Troia (FG), in località Masseria Santo Spirito;
- il progetto prevede le seguenti opere a realizzarsi:

a. impianto fotovoltaico: - recinzione metalliche;- strutture fotovoltaiche con pali infissi nel terreno; - cabine prefabbricate di

campo e di raccolta; - viabilità interna e di accesso; - pali di illuminazione e videosorveglianza; -cavidotti elettrici interrati; -

cavidotto di vettoriamento MT alla stazione di elevazione; - intervento sul terreno agricolo per compensazione ambientale;

b. stazione di elevazione MT/AT;

c. Ampliamento stazione TERNA.

Tutte le opere, sia per tipologia che dimensionamento, saranno realizzate come riportate nel progetto agli atti di questo Servizio.

Tutti gli interventi dovranno essere eseguiti nel rispetto delle prescrizioni previste nel Regolamento Regionale 11 marzo 2015 n. 9 ed in particolare al CAPO II – Artt. 3-4-5- 6-7-8-9 e delle seguenti:

1. limitare gli scavi e il consumo di suolo;

2. Le eventuali varianti tecniche che si dovessero rendere necessarie, non previste nel progetto depositato agli atti della Struttura Territoriale summenzionata, dovranno essere preventivamente oggetto di ulteriore parere;

3. rispettare i contenuti e le prescrizioni di cui allo studio geotecnico e idro- geomorfologico;

4. Venga realizzato idoneo sistema di deflusso delle acque meteoriche favorendo il drenaggio diretto e/o impedendo fenomeni di accumulo e ristagno nei terreni interessati o in quelli limitrofi;

5. Ai sensi dell'art. 6 del R.R. 9/2015, durante la fase di cantiere non saranno create condizioni di rischio per smottamenti, instabilità di versante o altri movimenti gravitativi. Gli scavi procederanno per stati di avanzamento tali da consentire la idonea ricolmatura degli stessi o il consolidamento dei fronti con opere provvisorie o definitive di contenimento. I riporti di terreno saranno eseguiti a strati, assicurando la naturale permeabilità del sito e il graduale compattamento dei materiali terrosi;

6. Sia rispettato l'art. 7 del R.R. 9/2015 in merito ai "materiali di risulta";

7. che la gestione delle terre e rocce da scavo provenienti dalle attività connesse alla realizzazione di lavori e opere, che comportano la movimentazione di terreno dovrà avvenire conformemente ai dettami dell'art.184 bis del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale", al "DPR 120 del 2017 – Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164;

8. Che le superfici di stretta pertinenza dell'intervento saranno sistemate con materiale derivante dagli scavi con il ripristino della naturale permeabilità del suolo e al fine di ridurre al minimo il consumo del suolo e

l'impatto sull'equilibrio idrogeologico del sito interessato;

9. Sono fatti salvi gli aspetti urbanistico-edilizi di esclusiva competenza del Comune.

Il presente PARERE:

a. rimane vigente fino a quando non subentrino mutazioni dello stato dei luoghi che ne condizionino la sua validità e comunque decada trascorsi cinque anni dalla data del rilascio, se l'opera non viene realizzata (R.R. 11 marzo 2015, n. 9, art. 29);

b. è atto endoprocedimentale rilasciato nell'ambito della procedura autorizzativa 2019/00086/VIA-PAUR ad eseguire i lavori che verrà rilasciata dalla Provincia di Foggia e dal Comune territorialmente competente e, non costituisce autorizzazione ad iniziare i lavori ma solo parere idrologico ai sensi del R.D.L. n. 3267/1923 e del R.R. Puglia 11 marzo 2015 n. 9, facendo salvi i diritti dei terzi ed ogni norma vigente in materia ambientale, paesaggistica, P.A.I. , Parco, etc. etc. sull'area oggetto d'intervento per la quale il proponente richiedente dovrà acquisire i necessari pareri e/o autorizzazioni e/o nulla-osta da parte delle Amministrazioni componenti, prima dell'inizio dei lavori;

c. si riferisce esclusivamente agli elaborati progettuali digitali trasmessi a mezzo pec e conservati agli atti.

d. Demanda al RUP nominato dal soggetto attuatore la vigilanza sul corretto adempimento ed attuazione delle prescrizioni riportate nel presente e negli ulteriori pareri acquisiti.

Questa Servizio Territoriale di Foggia si riserva la facoltà, in qualunque momento, di proporre la revoca del presente parere, in caso venga verificata l'inosservanza delle suddette prescrizioni.

Il Responsabile del Procedimento è l'ing. Fedele Antonio Luisi, Titolare di P.O. denominata "Attuazione Politiche Forestali e Vincolo Idrogeologico" presso il Servizio Territoriale di Foggia, tel. 0881-706716, PEC: upa.foggia@pec.rupar.puglia.it.

Avverso il su esteso provvedimento è ammesso ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) competente per territorio nel termine perentorio di 60 giorni dalla data di notificazione o dell'avvenuta piena conoscenza dello stesso, ovvero ricorso straordinario dinanzi al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla data di notificazione o dell'avvenuta piena conoscenza del provvedimento.

• **Snam, EAM36460 /prot 41 del 17/01/2024**

Con riferimento alla Vostra nota Protocollo N.0063490/2023 del 21/12/2023, Vi comunichiamo che, sulla base della documentazione progettuale da Voi inoltrata, è emerso che le opere ed i lavori di che trattasi NON interferiscono con impianti di proprietà della scrivente Società.

Ad ogni buon fine, in considerazione della peculiare attività svolta dalla scrivente qualora venissero apportate modifiche o varianti al progetto analizzato, che la scrivente Società venga nuovamente interessata affinché possa valutare eventuali interferenze del nuovo progetto con i propri impianti in esercizio.

Si evidenzia, infine, che in prossimità degli esistenti gasdotti nessun lavoro potrà essere intrapreso senza una preventiva autorizzazione della scrivente Società e che, in difetto, Vi riterremo responsabili di ogni e qualsiasi danno possa derivare al metanodotto, a persone e/o a cose.

• **ASL Foggia, nota n.63852 del 21.12.2023**

"In esito alla Vs. nota, Prot. n° 0063490/2023, pari data, circa la convocazione della C.d.S. indetta per il giorno 17/01/2024, ore 12.00, preso atto del nuovo layout progettuale con la riduzione di potenza dell'impianto da 34 MW a 26,5 MW e delle potenziali interferenze elettromagnetiche date dalla stazione di elevazione individuate dalla SNAM Rete Gas, il cui N.O. comunque, non condizionerà la valutazione di impatto ambientale, si comunica che il Servizio scrivente riconferma il parere favorevole già espresso lo scorso 17/05 in occasione della C.d.S. del 21/06 u.s., fermo restando che a tutela della salute pubblica, siano osservate tutte le prescrizioni ivi contenute, con particolare riferimento, alla luce delle ultime conclusioni nell'ambito conferenziale, a quelle riguardanti i campi elettrici e di induzione magnetica la cui normativa di settore, già resa edotta nella nota citata, dovrà essere pedissequamente applicata."

• **ASL Foggia, nota n.50034 del 17.05.2023**

Il Servizio scrivente esprime parere favorevole per ciò che concerne l'aspetto igienico- sanitario a condizione che;

- *siano osservate le disposizioni proprie di cui al Codice Ambientale ed alle modifiche apportate con i D.ti Lgs 116/2020 e 118/2020, in tema di rifiuti con particolare riferimento:*
 1. *ai moduli fotovoltaici in casi di degradazione anticipata di alcuni materiali che ne costituiscono lo strato, quali vetro e polimeri e/o in caso di lesione accidentale degli stessi;*
 2. *gli oli esausti derivanti dal funzionamento dell'impianto in questione dovranno essere adeguatamente trattati e smaltiti presso il "Consorzio obbligatorio degli oli esausti" in ottemperanza del D.to Lgs. 27/01/1992 n°95 e s.m.i;*
 3. *alle batterie tampone a corredo degli impianti di videosorveglianza ed antintrusione, nonché di quelle che alimentano le luci e/o le linee di emergenza;*
 4. *al gruppo elettrogeno e al gruppo batterie legate alle cabine elettriche MT e/o di trasformazione AT/MT;*
 5. *ai depositi di immondizia e dei rifiuti di altri materiali solidi, e/o liquidi che si produrranno durante le operazioni di cantiere e le successive fasi di manutenzione e dismissione del sito;*
 6. *alle prescrizioni contenute nei Reg.ti Reg.li 26/05/2016 n.7 e 04/06/2015 circa, rispettivamente, la disciplina degli scarichi di acque reflue e di quelle meteoriche, di dilavamento e di prima pioggia*
- *siano ottemperati:*
 1. *il D.M.LL.PP. 16/01/1991;*
 2. *il D.P.C.M. 08/07/2003, applicativo della legge n°36 del 22/02/2001 per quanto riguarda i limiti di esposizione ai campi elettrici e induzione magnetica, nonché l'obiettivo di qualità per l'induzione magnetica (3 micro Tesla) e relative fasce di rispetto;*
 3. *il D.M. 29/05/2008, circa il calcolo delle fasce di rispetto in relazione all'obiettivo di qualità: l'induzione magnetica generata dalle cabine elettriche dovrà essere inferiore a 3 micro Tesla ad una distanza di 4 mt dalle pareti esterne di ogni cabina;*
 4. *•• siano scongiurati fenomeni di accumulo ed e/o interferenze di natura elettromagnetica con altri eventuali impianti vicini in considerazione degli obiettivi di qualità previsti dal*
 5. *D.P.C.M. 08/07/2003;*
- *il suddetto parere è condizionato anche all'osservanza delle norme del Testo Unico in materia di Tutela della Salute e della Sicurezza nei luoghi di lavoro (D.to Lgs 09/04/2008, n°81), alla garanzia di approwigionam ento di acqua potabile per le maestranze previa tracciabilità della stessa ed alla previsione, nell'area cantiere, di strutture prefabbricate rimovibili destinate a locali ristoro, spogliatoi, wc (chimici e non) e deposito di DPI.*
- **Anas- Gruppo FS Italiane, nota CDG.ST BA. REGISTRO UFFICIALE . U. 0061236 24/01/2024**

Con riferimento alla Vs nota n. 0002890 del 18.01.2024 pervenuta tramite PEC (nota Anas CDG- 004756-I del 19.01.2024), esaminata la documentazione inviata, si comunica che l'area interessata non interferisce con le Strade Statali di ns competenza, né, tantomeno le fasce di rispetto previste dal Codice della Strada. Per quanto innanzi, pertanto, si comunica che Anas S.p.A non esprimerà alcun parere in merito e/o autorizzazione.

- **Agenzia del Demanio, Direzione Regionale Puglia e Basilicata, nota n. 0013115 del 12.03.2024**

Con nota prot. 10377 del 27.02.2024, codesta Amministrazione Provinciale ha trasmesso a questa Agenzia il verbale della Conferenza dei Servizi del 22.02.2024 relativa all'intervento in oggetto. Dall'analisi della documentazione di progetto, e in particolare dal Piano Particellare di Esproprio (revisionato a febbraio 2024), si è riscontrato che, tra le particelle catastali interessate dall'intervento, non sono presenti immobili intestati al Demanio dello Stato. Alla luce di quanto sopra, si rappresenta che questa Direzione Regionale non è coinvolta nella trattazione in oggetto, a meno di eventuali modifiche progettuali che interessano immobili intestati al Demanio dello Stato.

- **Ministero dello Sviluppo Economico DIREZIONE GENERALE PER LE ATTIVITÀ TERRITORIALI Divisione III – Ispettorato Territoriale Puglia Basilicata e Molise, nota n.66968 del 25.06.2020**

Con riferimento all'allegata dichiarazione d'impegno con la quale la soc. CASSIA SOLE S.r.l. si impegna a realizzare le opere in questione secondo la normativa vigente, nonché a rispettare tutte le altre prescrizioni indicate nella stessa dichiarazione e sulla base di quanto disciplinato dalla "Procedura per il rilascio dei consensi relativi agli elettrodotti di 3° classe" di cui alla Circolare del Ministero delle Comunicazioni n. prot. 0070820 del 04/10/2007, con la presente si rilascia il parere favorevole in oggetto per la realizzazione di quanto richiesto. La scrivente rimane pertanto in attesa di ricevere, da parte della stessa Società Elettrica, il progetto esecutivo delle opere e delle eventuali interferenze geometriche e la relazione di calcolo delle forze elettromotrici indotte con impianti della Rete Pubblica di Comunicazione delle varie Società autorizzate al fine di avviare il procedimento di rilascio dei nulla osta di competenza e, al termine dei lavori, la relativa comunicazione per poter permettere ai funzionari preposti la prevista verifica tecnica. Sarà cura dei responsabili del Ministero verificare il rispetto, da parte della soc. CASSIA SOLE S.r.l. di tutte le prescrizioni previste nella citata dichiarazione d'impegno e rilasciare a codesto Ufficio Ambiente e Infrastrutture il conclusivo attestato di conformità dell'opera elettrica con le modalità previste nella Procedura sopraccitata.

- **Ministero dello Sviluppo Economico Direzione Generale per le Attività Territoriali Divisione III Ispettorato Territoriale Puglia Basilicata e Molise, nota n.70941 del 3.07.2020**

Si trasmette in allegato il Nulla Osta alla Costruzione (all.I) dell'elettrodotto interrato di cui all'oggetto, che sarà realizzato dalla Società CASSIA SOLE S.r.l come da documentazione e progettuale presentata.

- **Ministero dello Sviluppo Economico Direzione Generale per le Attività Territoriali Divisione III Ispettorato Territoriale Puglia Basilicata e Molise, nota n.66968 del 25.06.2020**

Con riferimento all'allegata dichiarazione d'impegno con la quale la soc. CASSIA SOLE S.r.l. si impegna a realizzare le opere in questione secondo la normativa vigente, nonché a rispettare tutte le altre prescrizioni indicate nella stessa dichiarazione e sulla base di quanto disciplinato dalla "Procedura per il rilascio dei consensi relativi agli elettrodotti di 3° classe" di cui alla Circolare del Ministero delle Comunicazioni n. prot. 0070820 del 04/10/2007, con la presente si rilascia il parere favorevole in oggetto per la realizzazione di quanto richiesto. La scrivente rimane pertanto in attesa di ricevere, da parte della stessa Società Elettrica, il progetto esecutivo delle opere e delle eventuali interferenze geometriche e la relazione di calcolo delle forze elettromotrici indotte con impianti della Rete Pubblica di Comunicazione delle varie Società autorizzate al fine di avviare il procedimento di rilascio dei nulla osta di competenza e, al termine dei lavori, la relativa comunicazione per poter permettere ai funzionari preposti la prevista verifica tecnica. Sarà cura dei responsabili del Ministero verificare il rispetto, da parte della soc. CASSIA SOLE S.r.l. di tutte le prescrizioni previste nella citata dichiarazione d'impegno e rilasciare a codesto Ufficio Ambiente e Infrastrutture il conclusivo attestato di conformità dell'opera elettrica con le modalità previste nella Procedura sopraccitata.

VISTI:

- gli esiti della seduta del COMITATO VIA del 17/10/2023, reso in forma consultiva in favore della Provincia di Foggia, con cui veniva espresso PARERE FAVOREVOLE circa la compatibilità ambientale del progetto in oggetto con le seguenti prescrizioni:
- "...in corrispondenza del reticolo idrografico dovrà essere garantito un corridoio ecologico dello spessore di almeno metri 150 che dovrà essere escluso dalla area recintata
- l'area nord-est confinante con l'area di mitigazione (con campitura bianca) dovrà essere stralciata dall'impianto e dedicata esclusivamente alla attività agricola
- dovrà essere garantita un'altezza libera tra la base del pannello fotovoltaico ed il piano campagna di almeno 1,30 mt.

- lo spazio libero tra le fila, determinato dalla distanza tra le estremità dei pannelli nella loro posizione orizzontale (parallela al piano di campagna), dovrà essere di almeno 5 metri anziché i 3,07m e 3,27m previsti in progetto.
- La fascia di mitigazione perimetrale dovrà avere una larghezza minima di 10 metri con presenza di specie arboree/arbustive autoctone. Una fascia arborea centrale (con altezza minima pari all'altezza del sistema dei tracker) e due arbustive laterali. Il tutto completo di un sistema di irrigazione di soccorso.
- non sia effettuata alcuna operazione di scotico superficiale sull'intera area.
- Nella mezzana non è consentito lo sfalcio ma solo il pascolamento.
- Nella mezzana non dovranno essere utilizzati fertilizzanti, diserbanti, insetticidi e delle irrigazioni artificiali.
- Il rilascio del titolo autorizzativo dell'impianto dovrà essere subordinato alla presentazione di un Piano Aziendale di coltivazione attuativo dal quale sia possibile evincere:

o le indicazioni delle eventuali infrastrutture previste per l'espletamento delle relative attività;
o elaborati riportanti le superfici che si intendono utilizzare nell'ambito del piano di coltivazione;

- lo spazio libero tra le fila, determinato dalla distanza tra le estremità dei pannelli nella loro posizione orizzontale (parallela al piano di campagna), dovrà essere di almeno 5 metri anziché i 3,07m e 3,27m previsti in progetto.
- La fascia di mitigazione perimetrale dovrà avere una larghezza minima di 10 metri con presenza di specie arboree/arbustive autoctone. Una fascia arborea centrale (con altezza minima pari all'altezza del sistema dei tracker) e due arbustive laterali. Il tutto completo di un sistema di irrigazione di soccorso.
- non sia effettuata alcuna operazione di scotico superficiale sull'intera area.
- Nella mezzana non è consentito lo sfalcio ma solo il pascolamento.
- Nella mezzana non dovranno essere utilizzati fertilizzanti, diserbanti, insetticidi e delle irrigazioni artificiali.
- Il rilascio del titolo autorizzativo dell'impianto dovrà essere subordinato alla presentazione di un Piano Aziendale di coltivazione attuativo dal quale sia possibile evincere:

- le indicazioni delle eventuali infrastrutture previste per l'espletamento delle relative attività;
- elaborati riportanti le superfici che si intendono utilizzare nell'ambito del piano di coltivazione;

- ogni due anni, dovranno essere presentati report aziendali asseverati a firma di un dottore agronomo atti a garantire il monitoraggio circa l'andamento dell'attività agricola.
- Sia presentata apposita convenzione o altro rapporto giuridicamente vincolante con operatore agricolo (terzo) finalizzata allo svolgimento e mantenimento dell'attività agricola per un tempo pari al tempo di vita dell'impianto.
- Sia presentata una apposita polizza fideiussoria pari al valore netto della redditività agricola, rinveniente dal piano aziendale, per i 30 anni di esercizio dell'impianto.

- la **Determinazione del Dirigente del Servizio Tutela del Territorio della Provincia di Foggia n° 2076 del 13/12/2023**, con cui è stata rilasciatoo Accertamento di Compatibilità Paesaggistica ai sensi dell'art. 91 delle NTA del PPTR

- "alla ditta Cassia Sole SRL per la realizzazione dell'intervento avente ad oggetto: "Impianto agrolvoltaico "Cassia" della potenza di 34,36 MW" di seguito descritto

- Comune: TROIA (FG)

- Dati catastali: · fg: 7, numero: 74· fg: 7, numero: 40· fg: 7, numero: 76· fg: 7, numero: 40· fg: 7, numero: 104· fg: 7, numero: 40· fg: 7, numero: 111· fg: 7, numero: 40· fg: 7, numero: 112· fg: 7, numero: 40· fg: 7, numero: 113· fg: 7, numero: 40· fg: 7, numero: 114· fg: 7, numero: 40· fg: 7, numero: 117· fg: 7,

numero: 40· fg: 7, numero: 118· fg: 7, numero: 40· fg: 7, numero: 119· fg: 7,
numero: 40· fg: 7, numero: 120· fg: 7, numero: 40· fg: 7, numero: 121· fg: 7,
numero: 40· fg: 7, numero: 122· fg: 7, numero: 40· fg: 7, numero: 123· fg: 7,
numero: 40· fg: 7, numero: 124· fg: 7, numero: 40· fg: 7, numero: 125· fg: 7,
numero: 40· fg: 7, numero: 126· fg: 7, numero: 40· fg: 7, numero: 127· fg: 7,
numero: 40· fg: 7, numero: 128· fg: 7, numero: 40· fg: 7, numero: 129· fg: 7,
numero: 40· fg: 7, numero: 130· fg: 7, numero: 40· fg: 7, numero: 142· fg: 7,
numero: 40· fg: 7, numero: 143· fg: 7, numero: 40· fg: 7, numero: 144· fg: 7,
numero: 40· fg: 7, numero: 174· fg: 7, numero: 40· fg: 7, numero: 207· fg: 7,
numero: 40· fg: 7, numero: 208· fg: 7, numero: 40· fg: 7, numero: 214· fg: 7,
numero: 40· fg: 7, numero: 282· fg: 7, numero: 40· fg: 7, numero: 360· fg: 7,
numero: 40· fg: 7, numero: 361· fg: 7, numero: 40· fg: 7, numero: 365· fg: 7,
numero: 40· fg: 6, numero: 568· fg: 7, numero: 40· fg: 6, numero: 431· fg: 7,
numero: 40· fg: 5, numero: 402· fg: 7, numero: 40· fg: 5, numero: 406

con le prescrizioni riportate in narrativa al punto “Valutazione della compatibilità paesaggistica e prescrizioni”,
prescrizioni che si richiamano di seguito:

“(Valutazione della compatibilità paesaggistica e prescrizioni)

Verificata la conformità al PPTR.

Preso atto della valutazione di compatibilità paesaggistica espressa dalla Commissione Paesaggistica provinciale riunitasi nella seduta del 12/12/2023, che in relazione all’intervento in oggetto ha formulato il seguente parere: “ Considerato che:

- l’art.88 delle NTA del PPTR considera non ammissibili tutti i piani, progetti e interventi in contrasto con gli obiettivi di qualità e le normative d’uso di cui all’art. 37 e in particolare, quelli che comportano modificazione dello stato dei luoghi che possa compromettere, con interventi di grandi dimensioni, i molteplici punti di vista e belvedere e/o occludere le visuali sull’incomparabile panorama che da essi si fruisce e la realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione di energia, fatta eccezione per quanto previsto alla parte seconda dell’elaborato del PPTR 4.4.1 - Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile;
- l’art. 91, co. 1 delle NTA del PPTR, prevede che “*...+ Con riferimento agli interventi di rilevante trasformazione del paesaggio di cui all’art. 89 co. 1 lett. b2, oggetto dell’accertamento è anche la verifica del rispetto della normativa d’uso di cui alla sezione C2 delle schede d’ambito”;

Considerato altresì che:

Le opere di connessione (MT e AT), così come proposte, possono ritenersi coerenti con gli indirizzi e le direttive delle NTA del PPTR, non comportando pregiudizio alla conservazione dei valori paesaggistici dei luoghi relativamente ai Beni Paesaggistici quali Fiumi, torrenti, corsi d’acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche (150m); ai sensi dell’art. 91 comma 12 delle NTA del PPTR e dell’art. 2 Allegato, lettera A15 del DPR n. 31 del 13/02/2017 (Sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda) N. 01556/2023 REG.PROV.COLL. N. 00695/2023 REG.RIC. del 26/06/2023).

Per quanto attiene nello specifico la realizzazione dell’impianto agro-voltaico la Commissione ritiene che la crescente espansione degli impianti fotovoltaici su aree agricole stia determinando una perdita netta di suolo fertile e permeabile, nonché nei casi di vasti impianti di decine e decine di ettari (come questo in esame), l’alterazione microclimatica e la perdita di habitat per specie vegetali e animali.

Anche l’ambito paesaggistico Lucera e le serre dei Monti Dauni risente del dissennato consumo di suolo che caratterizza il territorio dei monti dauni meridionali. Un altro elemento di criticità è legato alla possibile disseminazione nelle campagne di impianti di produzione di energia solare.

In ragione del fatto che la proposta progettuale risulta conforme rispetto a quanto previsto e prescritto dal documento “Linee Guida in materia di impianti Agrivoltaici - giugno 2022”, prodotto nell’ambito di un gruppo di lavoro coordinato dal Ministero della transizione ecologica – Dipartimento Energia;

La Commissione valutati gli elaborati progettuali, la natura dell'intervento e il parere del Comitato VIA rilascia parere favorevole in ordine agli aspetti paesaggistici condividendo le prescrizioni imposte dal parere del Comitato VIA (SEDUTA COMITATO VIA DEL 17/10/2023), in particolar modo quelle relative alla realizzazione di una idonea rete ecologica (vista la presenza di BP - Fiumi e Torrenti) che di fatto riducono l'area interessata dalla presenza dei pannelli fotovoltaici di circa il 20% rispetto alla proposta progettuale iniziale."

Premesso quanto innanzi, sulla scorta delle motivazioni sopra riportate, si ritiene pertanto di poter rilasciare l'accertamento di compatibilità paesaggistica per l'intervento in oggetto con le prescrizioni precedentemente indicate.

- la **Conferenza di Servizi PAUR del 22/02/2024**, nell'ambito della quale, l'Autorità Competente rilevava che, ribadendo la compatibilità ambientale e paesaggistica si potevano dichiarare chiusi i lavori di conferenza e che, ai fini AU, essendo in attesa di una nota rilasciata dal Settore Paesaggio della Provincia di Foggia, la stessa veniva anticipata dandone lettura durante i lavori di conferenza e di seguito acquisita con i contenuti sotto riportati
- la nota di cui al prot. della **Provincia di Foggia n. 0009569/2024 del 22/02/2024**, il **Servizio Tutela del Territorio** con la quale si comunicava infatti che:

"In riferimento all'intervento in oggetto, con determina dirigenziale n. 2076 del 13/12/2023 è stato rilasciato parere favorevole, in ordine agli aspetti paesaggistici, subordinandolo alla realizzazione di una idonea rete ecologica (vista la presenza di BP - Fiumi e Torrenti) che di fatto riducono l'area interessata dalla presenza dei pannelli fotovoltaici di circa il 20% rispetto alla proposta progettuale iniziale.

Rilevato che l'area oggetto di intervento è interessata dalla presenza di UCP – Aree soggette a vincolo idrogeologico.

Considerato che:

- *il proponente con nota acquisita al prot. n. 3276 del 22/01/2024 ha trasmesso un layout progettuale aggiornato;*
- *nel verbale della CdS del 24.01.2024 il RUP del procedimento da atto che visto il nuovo layout progettuale concede "la compatibilità sia ambientale che paesaggistica".*

*Si comunica che la Commissione Paesaggistica provinciale, riunitasi nella seduta del 21 febbraio 2024, esprime **parere favorevole al nuovo layout progettuale** in quanto ritiene che le differenze proposte non risultino sostanziali rispetto alla proposta progettuale iniziale.*

- la nota prot.n.42408 del 9.08.2024 con cui la **Provincia di Foggia Settore Ambiente** trasmetteva il **Provvedimento Dirigenziale di Valutazione d'Impatto Ambientale** con il quale esprimeva "giudizio favorevole in ordine alla compatibilità ambientale, con efficacia temporale fissata in anni 5 (cinque), del progetto finalizzato alla Realizzazione di un impianto agrivoltaico denominato 'Cassia', in territorio del Comune di Troia (FG), in località 'Masseria Santo Spirito', di potenza pari a 29,763 MW e relative opere di connessione, di utenza e di rete (impianto agrivoltaico, elettrodotto MT, Stazione Elettrica MT/AT, elettrodotto AT, nonché ampliamento della stazione di trasformazione RNT a 380/150 kV 'Troia'), proposto dalla società CASSIA SOLE SRL e presentato in data 19/12/2019 ed assunto al prot. n. 61913
- la Delibera di giunta Comunale n.140 del 26.09.2023 con la quale il Comune di Troia approvava lo schema di "INTESA PRELIMINARE" condiviso con la società Cassia Sole S.r.l. in merito alle misure di compensazione di cui al D.M. del 10.09.2010;
- le risultanze istruttorie, i pareri e le relative prescrizioni;

CONSIDERATO CHE, con riferimento alla procedura di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità:

- la Regione Puglia – Servizio Gestione Opere Pubbliche, con nota prot. AOO_064/

PROT/13/12/2021/0019280 del 13/12/2021 ha rilasciato il proprio nulla osta in ordine all'approvazione del progetto in questione ed alla declaratoria di pubblica utilità dell'opera;

- questa Sezione, con nota prot.n.0137406 del 18.03.2024 invitava la Regione Puglia – Servizio Gestione Opere Pubbliche, a voler visionare il progetto, in ragione delle modifiche progettuali intercorse successivamente al proprio parere favorevole di cui al prot. AOO_064/PROT/13/12/2021/0019280 del 13/12/2021, precisando che in assenza di riscontro e di rilievi ostativi in tempi congrui alla conclusione del procedimento, che si riferivano indicativamente in 10 giorni a far data dalla stessa nota, lo scrivente ufficio avrebbe provveduto comunque sulla scorta dei pareri già in atti;
- con nota prot.n.145005 del 21.03.2024 la Regione Puglia – Servizio Gestione Opere Pubbliche, in riscontro alla nota di cui al punto precedente comunicava che *“ atteso che le modifiche di cui si legge afferiscono variazioni progettuali intercorse nell’iter di approvazione del progetto, si evidenzia che la richiesta formulata dalla SV con la nota in riscontro è irricevibile, atteso che questo Ufficio, a tutto il 31.12.2023, ha fornito supporto a codesta Sezione esclusivamente in merito alla completezza formale della documentazione progettuale prodotta dalle Società istanti”*;
- questa Sezione precedente provvedeva a trasmettere con comunicazione prot. n. 218772 del 7.05.2024 la *“Comunicazione di avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto ai fini dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità”* ai sensi dell’art. 16 del D.P.R. n. 327/ 2001 e ss. mm. ii., dell’art. 10 L. R. 22/02/2005 n. 3 e ss. e dell’art. 7 e seguenti della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.;
- la Società proponente in data 15.05.2024, con nota acquisita al prot.n.0232243 di pari data, comunicava l’avvenuta pubblicazione dell’avviso di cui alla sopracitata nota prot. n. 218772 del 7.05.2024 su due quotidiani uno di carattere nazionale e uno locale fornendone evidenza;
- il Comune di Troia con nota acquisita al prot.n.0294275 del 14.06.2024 trasmetteva relata di pubblicazione sull’albo pretorio dell’Avviso con numero di pubblicazione 694 e per la durata prevista dal D.P.R. 327/2001 e s.m.i pari a giorni 30, a decorrere dal giorno 8.05.2024 al 7.06.2024;
- il Comune di Orsara con nota prot.n.5364 del 8.07.2024 trasmetteva relata di pubblicazione sull’albo pretorio dell’Avviso con numero di pubblicazione 472 e per la durata prevista dal D.P.R. 327/2001 e s.m.i pari a giorni 30, a decorrere dal giorno 8.05.2024 al 7.06.2024;
- il Comune di Castelluccio Valmaggiore con nota del 19.09.2024 trasmetteva relata di pubblicazione sull’albo pretorio dell’Avviso con numero di pubblicazione 229 e per la durata prevista dal D.P.R. 327/2001 e s.m.i pari a giorni 30, a decorrere dal giorno 8.05.2024 al 7.06.2024;
- nel termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso di cui alla nota prot. n. 218772 del 7.05.2024 non sono pervenute osservazioni pertinenti al procedimento espropriativo avviato;
- in conformità all’art. 27 bis, comma 7, del D.Lgs. 152/2006 s.m.i., la determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi costituisce il provvedimento autorizzatorio unico regionale e comprende, recandone l’indicazione esplicita, il provvedimento di VIA e i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l’esercizio del progetto. Nel caso in cui il rilascio di titoli abilitativi settoriali sia compreso nell’ambito di un’autorizzazione unica, le amministrazioni competenti per i singoli atti di assenso partecipano alla conferenza e l’autorizzazione unica confluisce nel provvedimento autorizzatorio unico regionale.

CONSIDERATO INOLTRE CHE la **Cassia Sole S.r.l.**, con sede legale in Via Enrico Pappacena 22 - 70124 Bari, C.F. 08245430726, con nota acquisita agli atti dell’ufficio al prot. n.0521580 del 24.10.2024, trasmetteva la documentazione necessaria al rilascio del titolo autorizzativo ed in particolare:

- il progetto definitivo adeguato alle prescrizioni formulate in Conferenza dei Servizi riportante su tutti i frontespizi degli elaborati prodotti la dizione *“adeguato alle prescrizioni formulate in Conferenza dei Servizi”*, firmato digitalmente su supporto ottico autentica e conforme, comprensiva anche degli strati informativi identificativi dell’impianto al fine della conservazione digitale su apposito server.
- dichiarazione, ai sensi e per gli effetti del comma 4bis dell’art. 12 del D.Lgs. 387/2003 e s.m.i., attestante

- la piena ed effettiva disponibilità dell'area su cui andrà a realizzare l'impianto;
- una asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000 circa la conformità del progetto definitivo, di cui al punto precedente, a tutte le risultanze del procedimento autorizzativo e a tutte le prescrizioni sollevate dagli Enti che hanno partecipato al procedimento stesso;
 - dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 445/2000, per mezzo della quale il legale rappresentante della Società si impegna a rispettare tutte le prescrizioni di natura esecutiva formulate dai suddetti Enti;
 - asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000, circa l'ubicazione dell'impianto in aree distanti più di 1 Km dall'area edificabile dei centri abitati, così come prevista dal vigente PRG;
 - dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000, attestante che in nessuna area dell'impianto vi sia la presenza di ulivi dichiarati "monumentali" ai sensi della L.R. 14/2007;
 - asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000, circa la non ubicazione dell'impianto in aree agricole interessate da produzioni agricole presenti che danno origine ai prodotti con riconoscimento I.G.P.; I.G.T.; D.O.C. e D.O.P.;
 - dichiarazione sostitutiva di notorietà relativa all'assenza delle cause ostative previste dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 con l'indicazione dei familiari conviventi resa da tutti i soggetti previsti dall'art. 85 del D.Lgs. 159/2011 (Legale rappresentante, amministratori, soci, sindaci effettivi e supplenti), ovvero dichiarazione asseverata di permanenza dei requisiti già dichiarati alla Sezione precedente nell'arco temporale di sei mesi dalla data di acquisizione della succitata documentazione (art. 86, c. 1 D.Lgs. 159/2001 e s.m.i.);
 - documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzione di amministrazioni, direzione e controllo e al capitale sociale, con l'esplicito impegno a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;
 - il Piano di Utilizzo in conformità all'Allegato 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, nonché il piano di gestione dei rifiuti in fase esecutiva;

La Società, inoltre:

- ha ottemperato a quanto previsto al punto 2.3.5 della D.G.R. n. 35/2007, relativo agli oneri per monitoraggio mediante versamento a favore della Regione Puglia, Dipartimento Sviluppo Economico - Sezione Transizione Energetica, da effettuarsi sul sito pago PA al link <https://pagopa.rupar.puglia.it/pa/sceltaEnte.html?redirectUrl=home.html> scegliendo "Regione Puglia" come ente e, successivamente "ENERGIA - Autorizzazione D.Lgs. 387/2003 impianti energia da fonti rinnovabili", procedendo al pagamento con la causale "D.Lgs. 387/2003 - fase realizzativa – oneri per monitoraggio con relativa dotazione di antinfortunistica (D.Lgs. n. 81/2008) e per l'accertamento della regolare esecuzione delle opere";
- ha depositato quietanza del versamento F24 di tipo ordinario; Sezione Erario, Codice tributo 1552;
- ha ottemperato alla L.R. Puglia 05/07/2019, n. 32 (Norme in materia di equo compenso nell'esercizio delle professioni regolamentate) in ordine all'obbligo di retribuire i professionisti in maniera congrua e nel rispetto dei parametri fissati nei decreti ministeriali, a mezzo di dichiarazione sottoscritta dagli stessi.
- ha dato evidenza formale delle misure compensative riconosciute a favore dei Comuni interessati, di cui all'allegato 2 del D.M. 10/09/2010, ovvero L.R. 28 del 07/09/2022
- preso atto che con nota prot. n. 0457459 del 23/09/2024, questa Sezione ha comunicato di **poter concludere favorevolmente la fase dell'istruttoria tecnica ed amministrativa in ordine al rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003**, con tutte le prescrizioni sopra elencate che

sono parte integrante e sostanziale, per la costruzione ed esercizio dell'impianto in oggetto, richiamata in particolare la legge regionale 7 novembre 2022, n. 28 "Norme in materia di incentivazione alla transizione energetica", per la quale si richiedeva evidenza dell'impegno a fornire compensazioni a favore delle amministrazioni comunali interessati dall'intervento;

- in data 29.10.2024 è stato sottoscritto, dal rappresentante legale *pro-tempore* della **Cassia Sole S.r.l.**, l'atto unilaterale d'obbligo come previsto ai sensi del punto 4.1 alla D.G.R. n. 3029/2010, secondo il modello adottato con D.G.R. 1901/2022;
- la Sezione Transizione Energetica, con nota 0532724 del 30.10.2024 trasmetteva all'Ufficiale Rogante della Sezione Contratti Appalti, l'Atto Unilaterale d'Obbligo, successivamente registrato al n. 026301 del 11.11.2024;
- il progetto definitivo fa parte integrante del presente atto ed è vidimato in n. 1 copia su supporto digitale dalla Sezione Transizione Energetica;
- ai fini dell'applicazione della normativa antimafia di cui al D.Lgs. 159/2011 ed in particolare con riferimento agli artt. 67, comma 5, e 84, comma 2, la Sezione ha acquisito:
 - Documentazione antimafia ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs. n. 159/11 prodotta dai soggetti indicati dall'art. n. 85 del medesimo decreto;
 - Copia di visura camerale storica della società di data non anteriore a 6 mesi;
 - Comunicazione di informativa antimafia prot. PR_BAUTG_Ingresso_0136144_20241021 fatto salvo che il presente provvedimento comprende la clausola di salvaguardia di cui all'art. 92 c. 3 del D.Lgs. 159/2011, per cui la determinazione è rilasciata sotto condizione di decadenza in caso di informativa antimafia negativa.

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO

Risultano soddisfatti i presupposti per il rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art.12 del D Lgs 387/2003 e ss.mm.ii, in seno al PAUR ex art.27 bis del D Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. con tutte le prescrizioni e condizioni richiamate in narrativa, per la costruzione e l'esercizio di:

- un impianto di produzione di energia elettrica da fonte agrivoltaica di potenza complessiva pari a 29,763 MWe, sito nel comune di Troia (FG), località "Masseria Santo Spirito";
- il cavidotto di connessione in Media Tensione tra l'impianto agrovoltaico e la stazione di elevazione MT/AT;
- la stazione di elevazione MT/AT;
- il nuovo elettrodotto AT a 150kV, di collegamento tra la SE 30/150 kV e lo stallo arrivo produttore a 150kV nel "futuro ampliamento" della stazione di trasformazione della RNT a 380/150 kV denominata "Troia";
- il "futuro ampliamento" della stazione di trasformazione della RNT a 380/150 kV denominata "Troia" (già autorizzato con D.D. n.317 del 15.12.2023);
- il nuovo elettrodotto AT di raccordo tra "futuro ampliamento" della stazione di trasformazione della RNT a 380/150 kV denominata "Troia" e la esistente SE RNT a 380/150 kV denominata "Troia".
- opere e infrastrutture connesse.

L'adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica è effettuato sotto riserva espressa di revoca ove, all'atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti o alle dichiarazioni rese in atti, allorquando non veritiere.

Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio è stato condotto nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.

Il sottoscritto attesta, altresì, che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la normativa vigente.

**VERIFICA AI SENSI del Reg. UE n. 679/2016 e del D.Lgs. 196/03,
come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018 -**

Garanzie alla riservatezza

“La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, ed ai sensi dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento citato; qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati,esplicitamente richiamati”.

Valutazione di impatto di genere (prima valutazione)
Ai sensi della D.G.R. n. 398 del 03/07/2023 la presente deliberazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere.
L’impatto di genere stimato risulta (segnare con una X):
diretto
indiretto
X neutro
non rilevato

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011 e ss.mm.ii.:

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa, a carico del Bilancio Regionale in quanto trattasi di procedura di autorizzazione riveniente dall’art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003, rilasciata *ex lege* su istanza di parte.

**IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE TRANSIZIONE ENERGETICA
VISTI E RICHIAMATI:**

- gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997 n. 7 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii.;
- l’art. 32 della L. n. 18 giugno 2009 n. 69 e ss.mm.ii.;
- la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.;
- le Linee guida pubblicate sulla G.U. n. 1/2003;
- l’art. 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 e ss.mm.ii.;
- la Legge 14 novembre 1995 n. 481 e ss.mm.ii.;
- la Legge Regionale 21 ottobre 2008 n. 31;
- la Legge Regionale 24 settembre 2012 n. 25 e ss.mm.ii., “Regolazione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili”;
- la D.G.R. n. 2084 del 28/09/2010 (Burp n. 159 del 19/10/2010): *buone pratiche per la produzione di paesaggio: Approvazione schema di Protocollo di Intesa tra la Regione Puglia, Enti Locali e Società proponenti impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile.*
- la D.G.R. 3029 del 30 dicembre 2010, approvazione della Disciplina del procedimento unico di autorizzazione alla realizzazione ed all’esercizio di impianti di produzione di energia elettrica;
- il R.R. n. 24 del 30/12/2010 così come modificato dalla delibera di G.R. n. 2512 del 27/11/2012 nel cui ambito d’applicazione rientra l’istanza in oggetto.
- la D.D. del Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo 3 gennaio 2011, n. 1: “Autorizzazione Unica ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 387/2003 - DGR n. 3029 del 30.12.2010 -

Approvazione delle "Istruzioni tecniche per la informatizzazione della documentazione a corredo dell'Autorizzazione Unica" e delle "Linee Guida Procedura Telematica".

- il Regolamento UE n.679/2016 relativo alla "protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati" e che abroga la direttiva 95/46/CE (Reg. generale sulla protezione dei dati);
- la D.G.R. 07.12.2020 n. 1974 con cui è stato approvato l'Atto di Alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta Regionale del nuovo Modello organizzativo denominato "*modello ambidestro per l'innovazione della macchina amministrativa regionale – MAIA 2.0*";
- D.P.G.R. 22/01/2021 n. 22 "*Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0"*";
- il D.P.G.R. 10/02/2021 n. 45 con cui sono state apportate integrazioni e modifiche al modello organizzativo "*MAIA 2.0*";
- la D.G.R. 22/07/2021 n. 1204 "*D.G.R. 1974/2020 'Approvazione Atto di Alta Organizzazione MAIA 2.0'. Ulteriori integrazioni e modifiche – D.G.R. n.1409/2019 'Approvazione del Programma Triennale di rotazione ordinaria del personale'. Aggiornamento Allegato B)*";
- la D.G.R. 28/07/2021 n. 1289 "*Applicazione art. 8 comma 4 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 gennaio 2021, n. 22. Attuazione modello MAIA 2.0 – Funzioni delle Sezioni di Dipartimento*";
- la D.G.R. 30/09/2021 n. 1576 "*Conferimento incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento ai sensi dell'art.2, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio, n. 22*";
- la LR 11/2001 applicabile *ratione temporis*, oggi sostituita da L.R. 26 del 7.11.2022, sui procedimenti autorizzativi ambientali a norma del Codice dell'Ambiente;
- la L. n. 91/2022 sulla "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto- legge 17 maggio 2022, n. 50, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina*"
- la DGR del 19 dicembre 2022, n. 1901 "*Procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del Decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 e ss.mm.i. per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Oneri economici in capo ai proponenti e Atto Unilaterale d'Obbligo*";
- la LR 28/2022 e s.m.i "*norme in materia di transizione energetica*";
- la Deliberazione della Giunta Regionale 17 luglio 2023, n. 997, "*Atto di indirizzo in tema di politiche per la promozione e lo sviluppo delle energie rinnovabili in Puglia*";
- la D.G.R. del 3/7/2023, n. 938 recante "*D.G.R. n. 302/2022 Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio. Revisione degli allegati.*

VERIFICATO CHE:

sussistono le condizioni di cui all'art. 12 c. 3 del D.Lgs. 387/2003 poiché, in particolare:

- **L'Autorità Competente PAUR, ovvero la Provincia di Foggia**, giusto verbale di Conferenza di Servizi del **22/02/2024**, trasmesso con nota del 27/02/2024 acquisito al prot. 10377 in pari data, riteneva conclusi i lavori della conferenza di servizi ribadendo la compatibilità paesaggistica e ambientale e che, ai fini AU, essendo in attesa di una nota rilasciata dal Settore Paesaggio della Provincia di Foggia, la stessa veniva anticipata dandone lettura durante i lavori di conferenza e di seguito acquisita con i contenuti sotto riportati;
- la Provincia di Foggia **Servizio Tutela del Territorio con Determinazione del Dirigente del Servizio n° 2076 del 13/12/2023**, è stata rilasciato Accertamento di Compatibilità Paesaggistica ai sensi dell'art. 91 delle NTA del PPTR "*alla ditta Cassia Sole SRL per la realizzazione dell'intervento avente ad oggetto: "Impianto agrovoltaiico "Cassia" della potenza di 34,36 MW" di seguito descritto...(omissis)*";
- la **Provincia di Foggia con nota n. 0009569/2024 del 22/02/2024** del **Servizio Tutela del Territorio** comunicava infatti che: "*In riferimento all'intervento in oggetto, con determina dirigenziale n. 2076 del 13/12/2023 è stato rilasciato parere favorevole, in ordine agli aspetti paesaggistici, subordinandolo alla realizzazione di una idonea rete ecologica (vista la presenza di BP - Fiumi e Torrenti) che di fatto riducono l'area interessata dalla presenza dei pannelli fotovoltaici di circa il 20% rispetto alla proposta progettuale iniziale;*

- la **Provincia di Foggia, Settore Ambiente** con la nota prot.n.42408 del 9.08.2024 trasmetteva il **Provvedimento Dirigenziale di Valutazione d’Impatto Ambientale** con il quale esprimeva *“giudizio favorevole in ordine alla compatibilità ambientale, con efficacia temporale fissata in anni 5 (cinque), del progetto finalizzato alla Realizzazione di un impianto agrivoltaico denominato ‘Cassia’, in territorio del Comune di Troia (FG), in località ‘Masseria Santo Spirito’, di potenza pari a 29,763 MW e relative opere di connessione, di utenza e di rete (impianto agrivoltaico, elettrodotto MT, Stazione Elettrica MT/AT, elettrodotto AT, nonché ampliamento della stazione di trasformazione RNT a 380/150 kV ‘Troia’), proposto dalla società CASSIA SOLE SRL e presentato in data 19/12/2019 ed assunto al prot. n. 61913*
- la comunicazione, prot. 0457459 del 23/09/2024,, con la quale questa Sezione regionale procedente ai fini A.U., comunicava di **poter concludere favorevolmente la fase dell’istruttoria tecnica ed amministrativa in ordine al rilascio dell’Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003**, con tutte le prescrizioni in atti da ritenersi parte integrante e sostanziale, per la costruzione ed esercizio dell’impianto in oggetto, richiamata in particolare la legge regionale 7 novembre 2022, n. 28 *“Norme in materia di incentivazione alla transizione energetica”*, per cui **sono dovute misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale a carico dei proponenti**, dei produttori, dei vettori e dei gestori di impianti e infrastrutture energetiche sul territorio pugliese;

DATO ATTO CHE:

- la D.G.R. n. 1944 del 21.12.2023 con la quale l’ing Francesco Corvace, è stato individuato quale Dirigente della Sezione nella quale è incardinato il procedimento del rilascio dell’Autorizzazione Unica e, per il quale, lo stesso risulta anche Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/90 e ss.mm.ii.
- in capo al Responsabile del presente atto e agli altri estensori e firmatari non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell’art.6- bis della Legge n.241/1990 e dell’art.1, comma 9, lettera e) della Legge 190/2012.

VISTO l’Atto Unilaterale d’Obbligo sottoscritto dalla **Cassia Sole S.r.l** in data 29.10.2024

FATTI SALVI gli obblighi in capo alla Società Proponente e, specificatamente:

- la **Cassia Sole S.r.l** ha provveduto a depositare sul portale telematico regionale www.sistema.puglia.it nella Sezione “Progetti Definitivi” il progetto approvato in sede di Conferenza di Servizi nonché gli strati informativi dell’impianto di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica e delle relative opere di connessione elettrica
- provvedere alle misure di compensazione territoriale ed ambientale a norma del DM 10/09/2010, Allegato 2 e della L.R. n. 28/2022 come richiamato negli atti istruttori;

Precisato che:

Il provvedimento di Autorizzazione Unica è adottato sotto riserva espressa di revoca ove, all’atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti o alle dichiarazioni rese in atti, allorquando non veritiere.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

ART. 1)

Di prendere atto di quanto riportato nella nota prot. n.0457459 del 23.09.2024 con la quale la Sezione Transizione Energetica, attesi gli esiti istruttori, comunicava la conclusione della fase dell’istruttoria tecnica ed amministrativa in ordine al rilascio dell’Autorizzazione Unica ai sensi dell’art.12 del D.Lgs. n. 387/2003, per la costruzione e l’esercizio dell’impianto in oggetto.

ART. 2)

di provvedere al rilascio, **Cassia Sole S.r.l** con sede in Via Enrico Pappacena 22 - 70124 Bari, P.IVA e C.F. 08245430726, dell'Autorizzazione Unica, di cui al comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29/12/2003 e s.m.i., della D.G.R. 3029 del 28/12/2010 e della L.R. n. 25 del 25/09/2012 e s.m.i., in seno al PAUR di cui all'art.27 bis D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., per la costruzione ed esercizio di:

- un impianto di produzione di energia elettrica da fonte agrivoltaica di potenza complessiva pari a 29,763 MWe, sito nel comune di Troia (FG), località "Masseria Santo Spirito";
- il cavidotto di connessione in Media Tensione tra l'impianto agrivoltaico e la stazione di elevazione MT/AT;
- la stazione di elevazione MT/AT;
- il nuovo elettrodotto AT a 150kV, di collegamento tra la SE 30/150 kV e lo stallo arrivo produttore a 150kV nel "futuro ampliamento" della stazione di trasformazione della RNT a 380/150 kV denominata "Troia";
- il "futuro ampliamento" della stazione di trasformazione della RNT a 380/150 kV denominata "Troia" (già autorizzato con D.D. n.317 del 15.12.2023) ;
- il nuovo elettrodotto AT di raccordo tra "futuro ampliamento" della stazione di trasformazione della RNT a 380/150 kV denominata "Troia" e la esistente SE RNT a 380/150 kV denominata "Troia".
- opere e infrastrutture connesse

ART. 3)

La presente autorizzazione unica, rilasciata a seguito di un procedimento unico svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 241/90, costituisce, **allorquando recepita nel Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale ex art.27 bis del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.** a cura della Provincia di Foggia, titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12, comma 3, del D.Lgs. 29/12/2003 n. 387 e, ai sensi dell'art. 14 quater, comma 1 e seguenti della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza convocata nell'ambito del presente procedimento.

Tra le condizioni che vincolano l'efficacia del presente atto rientrano a pieno titolo le misure di compensazione ambientale e territoriale a favore dei Comuni territorialmente competenti, a norma dell'Allegato 2 del DM 10/09/2010, richiamate in atti del procedimento e nella narrativa del presente provvedimento, stabilite in Conferenza di Servizi decisoria e tali da consentire, qualora non già formalizzate e stipulate direttamente con le amministrazioni beneficiarie, la sottoscrizione del Protocollo di Intesa come da D.G.R. n. 2084 del 28/09/2010 (BURP n. 159 del 19/10/2010), alla cui stipula è delegato dalla Giunta regionale il Dirigente al Servizio Assetto del Territorio, oggi Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia.

ART. 4)

La **Cassia Sole S.r.l** nella fase di realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica di cui di cui al presente provvedimento e nella fase di esercizio del medesimo impianto dovrà assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti alla conferenza di servizi, all'uopo interfacciandosi con i medesimi Enti nonché di quanto previsto dall'art. 1 comma 3 della L.R. 18 ottobre 2010 n. 13 che così recita *"Per gli interventi di manutenzione degli impianti eolici e fotovoltaici, esistenti e di nuova installazione, è vietato l'uso di erbicidi o veleni finalizzati alla distruzione di piante erbacee dei luoghi interessati"*

In ordine alle prescrizioni da rispettare, rilevano anche quelle relative alla compatibilità ambientale, per le quali si rimanda al provvedimento di PAUR a cura della Provincia di Foggia destinato a compendiare in forma definitiva il titolo di VIA prefigurato con nota trasmessa con 42408 del 9.08.2024 a firma del dirigente del Settore Ambiente.

La verifica di ottemperanza e il controllo alle succitate prescrizioni e alle altre contenute nel presente provvedimento competono, se non diversamente ed esplicitamente riferito in atti, alle stesse amministrazioni che le hanno disposte.

ART. 5)

La presente Autorizzazione Unica avrà:

- durata massima di anni venti, dalla data di entrata in esercizio, per le opere a carico della Società;
- durata illimitata, per l'esercizio delle opere a carico della Società gestore della Rete;
- laddove le opere elettriche siano realizzate dalla Società gestore di Rete, la durata dei relativi lavori decorrerà dal rilascio dell'atto di voltura a favore dello stesso.

Inoltre, con riguardo all'esercizio, si specifica che, viste anche le determinazioni del Dirigente della Sezione già Infrastrutture Energetiche e digitali n.49 del 24/10/2016 e n. 71 del 30/11/2016), il presente titolo può coprire su richiesta tutto il periodo di incentivazione dell'energia prodotta da parte del GSE, ove applicabile e attivata a norma di legge, fino a 20 anni a partire dall'entrata in esercizio commerciale dell'impianto, purché quest'ultima intervenga entro e non oltre 18 mesi dalla data di fine dei lavori.

In assenza di evidenza all'autorità competente regionale della data di entrata in esercizio commerciale ai fini dell'applicazione del periodo precedente, resta l'accezione generale di esercizio dell'impianto ai fini del campo di applicazione del presente titolo autorizzativo.

Pertanto il proponente è tenuto a comunicare a questo Servizio regionale, l'entrata in esercizio commerciale dell'impianto nei termini suddetti ai fini dell'automatica estensione della durata del titolo autorizzativo *ut supra*.

ART. 6)

Di dichiarare la pubblica utilità delle opere di realizzazione dell'impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di tipo fotovoltaico nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dello stesso e, limitatamente a queste ultime ove destinate alla connessione alla Rete, di apporre il vincolo preordinato all'esproprio, ove si renda necessario, e, ai sensi degli artt. 12, 16 e 17 del D.P.R. 327 del 08/06/2001 e del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, autorizzate con la presente determinazione.

ART. 7)

Di stabilire che ai sensi dell'art. 14-quater comma 4 della L. n. 241/90 e ss.mm.ii. *"i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi decorrono dalla data della comunicazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza"*, effettuata dalla Sezione Transizione Energetica – Servizio Energia, Fonti Alternative e Rinnovabili con nota prot. n. _____.

ART. 8)

La Società, ai sensi del comma 2, dell'art. 4 della L.R. n. 31/2008, come modificato dal comma 19 dell'art. 5 della L.R. 25/2012 e s.m.i., entro 180 (centottanta) giorni dalla presentazione della Comunicazione di Inizio Lavori, dovrà depositare presso la Regione Puglia - Dipartimento Sviluppo Economico:

- a. dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al comma 5 dell'art. 4 della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5 comma 18 e 20 della L.R. 25/2012, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori ovvero contratto di aggiudicazione di appalto con indicazione del termine iniziale e finale dei lavori;
- b. dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;
- c. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, entro i termini stabiliti dalla presente determinazione, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto con delibera di G.R. n. 3029/2010;
- d. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della dismissione dell'impianto, entro i termini stabiliti dalla presente determinazione, di importo non inferiore a euro 100,00 per ogni kW di potenza elettrica

rilasciata a favore del Comune, come disposto con delibera di G.R. n. 3029/2010 e aggiornabile secondo le modalità stabilite dal punto 2.2 della medesima delibera di G.R. ovvero dell'art. 4 della L.R. 31/2008 come modificato dalla L.R. 25/2012 ovvero art. 20 della L.R. 52/2019.

Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni sopra indicato, della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) determina **la decadenza di diritto dell'autorizzazione** e l'obbligo del soggetto autorizzato al ripristino dell'originario stato dei luoghi.

Le fidejussioni da presentare a favore della Regione e del Comune devono avere le caratteristiche di cui al paragrafo 13.1 lettera j delle Linee Guida Nazionali approvate con D.M. 10/09/2010 e contenere le seguenti clausole contrattuali:

- espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività delle fidejussioni stesse entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Regione Puglia – ora Dipartimento Sviluppo Economico, Sezione Transizione Energetica, o del Comune, senza specifico obbligo di motivazione;
- la validità della garanzia sino allo svincolo da parte dell'Ente garantito e il suo svincolo solo su autorizzazione scritta del medesimo soggetto beneficiario;
- la rinuncia ad avvalersi del termine di cui al primo comma dell'art. 1957 del Codice Civile;
- la specificazione che il mancato pagamento del premio e dei supplementi di premio non potrà essere opposta in nessun caso all'Ente garantito.

ART. 9)

Il termine di inizio dei lavori, per effetto dell'art. 7-bis del D.L. n. 50/2022, convertito nella Legge n. 91/2022, è di mesi 36 (trentasei) dal rilascio della autorizzazione unica; quello per l'ultimazione dei lavori è di anni tre dall'inizio dei lavori conformemente all'art.15, c.2 del DPR 380/2001 e ss.mm.ii.; entrambi i suddetti termini sono prorogabili su istanza motivata presentata dall'interessato almeno quindici giorni prima della scadenza. Sono fatti salvi eventuali aggiornamenti, rinnovi o proroghe relative a provvedimenti settoriali recepiti nel provvedimento di A.U..

Le proroghe complessivamente accordate non possono eccedere i ventiquattro mesi. Il collaudo, redatto da ingegnere abilitato iscritto all'ordine da almeno dieci anni, deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell'impianto e deve attestare la regolare esecuzione delle opere previste e la loro conformità al progetto definitivo redatto ai sensi del D.P.R. 5.10.2010 n. 207.

I seguenti casi possono determinare la revoca dell'Autorizzazione Unica, l'obbligo di ripristino dell'originario stato dei luoghi e il diritto della Regione ad escutere la fidejussione rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto e il ripristino dello stato dei luoghi ex ante:

- a) mancato rispetto del termine di inizio lavori;
- b) mancato rispetto del termine di realizzazione dell'impianto, fatti salvi i casi di cui all'art. 5, comma 21 della Legge Regionale n. 25 del 25/09/2012;
- c) mancato rispetto di termini e prescrizioni sancite dall'atto unilaterale d'obbligo sottoscritto;
- d) il mancato rispetto dell'esecuzione delle eventuali misure compensative, nei termini riferiti nella Conferenza di Servizi e nel quadro progettuale ove ivi indicate;
- e) esito sfavorevole del collaudo statico dei lavori e delle opere a tal fine collaudabili.

Il collaudo finale dei lavori deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell'impianto. La fidejussione rilasciata a garanzia della realizzazione non può essere svincolata prima di trenta giorni dal deposito del certificato ad esso relativo.

ART. 10)

La presente Determinazione è rilasciata sotto espressa clausola risolutiva per cui, in caso di non positiva acquisizione della documentazione antimafia di cui all'art. 84, comma 3 del medesimo D.Lgs. 159/2011, o di perdita dei requisiti soggettivi ed oggettivi in capo al proponente accertati nel corso del procedimento, la Sezione Transizione Energetica provvederà all'immediata revoca del provvedimento di autorizzazione.

ART. 11)

La vigilanza sull'esecuzione dei lavori di realizzazione delle opere in oggetto compete al Comune, ai sensi dell'art. 27 (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia - L. n. 47/1998, art. 4; D.Lgs. n. 267/2000, artt. 107 e 109) del D.P.R. 380/2001 per assicurarne la rispondenza alla normativa edilizia e urbanistica applicabile alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.

L'accertamento di irregolarità edilizie o urbanistiche comporta l'adozione, da parte del Comune, dei provvedimenti di cui ai capi I (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia e responsabilità) e II (Sanzioni) del titolo IV della parte I (Attività Edilizia) del D.P.R. 380/2001, fatta salva l'applicazione, da parte delle autorità competenti, delle eventuali ulteriori sanzioni previste dalle leggi di settore.

Il Comune ha competenza per il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento, anche ai sensi dell'art. 15 della L.R. 25/2012. Per le medesime finalità la Società, contestualmente all'inizio lavori, deve, a pena di revoca dell'Autorizzazione Unica, previa diffida ad adempiere, depositare presso il Comune, il progetto definitivo, redatto ai sensi del D.P.R. 207/2010 e vidimato dalla Sezione Transizione Energetica.

La Regione Puglia Sezione Transizione Energetica si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

ART. 12)

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto (ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, D.M. 10/09/2012 paragrafo 13.1 lettera j), ovvero ai sensi dell'art. 5 comma 13 della Legge Regionale n. 25/2012). Le modalità di rimessa in pristino dello stato dei luoghi sono subordinate, inoltre, anche al corretto recepimento delle prescrizioni dettate in merito dagli Enti il cui parere, rilasciato in Conferenza di Servizi, è parte integrante della presente determinazione di autorizzazione;
- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree dell'impianto non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione dell'impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile;
- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;
- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale, entro il termine di inizio lavori. L'adempimento dovrà essere documentato dalla Società in sede di deposito della documentazione di cui all'art. 4, comma 2, della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5, comma 18, della L.R. 25/2012;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico - edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R. n. 380/2001, D.Lgs. n. 81/08, ecc.);
- a consentire accessi e verifiche, anche di natura amministrativa, al personale incaricato da parte della Regione Puglia e a fornire eventuali informazioni, anche ai fini statistici, per le verifiche degli impegni assunti in fase di realizzazione di cui al paragrafo 4 della D.G.R. n. 3029 del 28/12/2010;
- a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti invitati alla Conferenza di Servizi, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all'Atto Unilaterale d'Obbligo;
- a fornire alla Regione e al Comune interessato, con cadenza annuale, le informazioni e le notizie di cui al paragrafo 2.3.6 della D.G.R. n. 35 del 06/02/2007.

La Società è obbligata, altresì, a comunicare tempestivamente le informazioni di cui all'art. 16, comma 2 della L.R. 25/2012 e quindi:

- eventuali successioni - a titolo oneroso o gratuito - nel titolo autorizzativo e comunque nell'esercizio

dell'impianto, depositando documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale del subentrante, con l'esplicito impegno da parte dell'impresa subentrante a comunicare, tempestivamente, alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;

- i contratti di appalto e di subappalto stipulati dal committente o dall'appaltatore con altre imprese ai fini dell'esecuzione dei lavori di realizzazione o ai fini dell'esercizio degli impianti autorizzati o comunque assentiti dalla Regione o dal Comune, producendo documentazione relativa alla composizione personale, agli organi di amministrazione, direzione e controllo a al capitale sociale delle imprese affidatarie, con l'esplicito impegno - da parte degli appaltatori e subappaltatori - a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente.

ART. 13)

Questa Sezione Transizione Energetica - Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili provvederà, ai fini della piena conoscenza, alla trasmissione della presente determinazione alla Società istante e ai Comuni interessati.

ART. 14)

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro e non oltre sessanta e centoventi giorni dalla pubblicazione nella Sezione Trasparenza del sito istituzionale della Regione Puglia.

ART. 15)

Il presente provvedimento, redatto in un unico esemplare, composto da n.45 facciate:

- rientra nelle funzioni dirigenziali;
- è immediatamente esecutivo;
- sarà pubblicato:
 - all'Albo Telematico,
 - nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Provvedimenti" e "Provvedimenti dirigenti amministrativi" del sito ufficiale della regione Puglia: www.regione.puglia.it,
 - sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- sarà trasmesso, per gli adempimenti consequenziali, ivi compreso il controllo di ottemperanza delle prescrizioni qualora disposte:
 - alla Segreteria della Giunta Regionale;
 - alla Provincia di Foggia;
 - al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana della Regione Puglia- Sezione Autorizzazioni Ambientali;
 - al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana della Regione Puglia- Sezione Tutela del Paesaggio;
 - al Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale, Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali, Servizio Territoriale di Foggia – Vincolo Idrogeologico;
 - al Servizio Gestione delle Opere Pubbliche della Regione Puglia;
 - Regione Puglia, Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture, Sezione Lavori Pubblici, Servizio Autorità Idraulica
 - Regione Puglia, Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale, Sezione Risorse idriche
 - Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Barletta - Andria - Trani e Foggia;
 - Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. Divisione Valutazioni Ambientali e all'attenzione delle Commissioni VIA e PNRR/PNIEC;
 - al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Direzione Generale per le Attività Territoriali Divisione III – Ispettorato Territoriale Puglia, Basilicata e Molise
 - al GSE S.p.A.;
 - a InnovaPuglia S.p.A.;

- al Comune di Troia(FG);
- a SNAM Rete Gas;
- a Terna S.p.A.;
- Enel Spa;
- alla **Cassia Sole srl**, in qualità di destinatario diretto del provvedimento.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

E.Q. Efficientamento di processi di permitting e conferenze di servizi infraregionali
Valentina Benedetto

E.Q. Supporto procedure amministrative e Contenzioso
Simeone Lacalendola

Il Dirigente della Sezione Transizione Energetica
Francesco Corvace